

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA

AUDIZIONI INFORMALI

***Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1008
L'Abbate e abbinate, recanti interventi per il settore ittico e in materia di
politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo
per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore***

DOCUMENTI DEPOSITATI

Martedì 28 gennaio 2020

Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopescas e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca)	pag.	1
Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca)	pag.	8
UECOOP	pag.	10

Mercoledì 29 gennaio 2020

FAI-CISL, FLAI CGIL e UILA Pesca	pag.	12
Federpesca	pag.	15
Impresa Pesca - Coldiretti	pag.	21
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera	pag.	45

Martedì 4 febbraio 2020

Ugl Pesca	pag.	52
Agripesca	pag.	59
Assoittica Italia	pag.	63

ALTRI DOCUMENTI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE

Associazione produttori tonnierieri del Tirreno (APTT) Soc. coop.	pag.	69
--	-------------	-----------



AUDIZIONE INFORMALE SU TESTO UNIFICATO SETTORE ITTICO
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
CAMERA DEI DEPUTATI

Il testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani, adottato martedì 21 gennaio dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati come testo base, rappresenta un *corpus* di norme molto interessante che tenta di dare risposte adeguate a numerose istanze e sollecitazioni emerse negli ultimi anni. Ci riferiamo al tema della semplificazione (art. 2) così come a quello degli ammortizzatori sociali (art. 3), alle licenze di pesca (art. 8) e a quello molto spinoso dei canoni demaniali (art. 12) sul quale si sono anche registrate in passato importanti segnalazioni da parte dell'AGCM - *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato* a causa dell'effetto distorsivo prodottosi per effetto dell'abrogazione dell'art. 27-ter della legge n. 41/82 ad opera dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 154/2004.

Speriamo che questa volta la volontà del legislatore sia più determinata di quanto non avvenne nel corso della precedente legislatura, allorquando vedemmo arrestarsi al Senato l'*iter* di approvazione della proposta di legge S. 2914 (*Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*), licenziata in prima lettura proprio qui a Montecitorio il 21 settembre 2017.

Vediamo più da vicino l'articolato in esame

Articolo 2 (*Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura*)

Proponiamo di ampliare i principi di delega prevedendo la seguente lettera aggiuntiva:

g) *introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi ed a migliorare la vita degli operatori;*

Articolo 4 (*Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate*)

Rappresentiamo l'esigenza di emendare tale articolo ospitando altri interventi normativi tesi a chiarire l'ambito applicativo della:

- a) legge n. 250/58, sottolineando ancor di più il valore assorbente dell'essere socio di cooperativa e di svolgere la propria attività su imbarcazioni inferiori a 10 TSL; si sono infatti registrate negli ultimi mesi applicazioni discordanti nelle marinerie italiane, con conseguenze estremamente negative in termini di certezza del diritto nonché di sopravvivenza delle imprese coinvolte. L'emendamento che proponiamo serve a orientare in modo univoco l'operato degli organi di controllo, al fine di evitare che si consolidino o provochino pregiudizi economici irreversibili in conseguenza di alcune prese di posizione di detti organi, fortemente penalizzanti per il mondo cooperativo della piccola pesca, ed idonee a svilire e deprimere il ruolo della cooperazione in questo importante settore di attività. L'emendamento non comporta oneri per il bilancio dello Stato;
- b) legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 515 e 516, al fine di chiarire che anche i pescatori che operano nelle acque interne possono beneficiare della misura sociale integrativa del reddito introdotta per i *colleghi* delle acque marine e salmastre in occasione di arresti temporanei obbligatori e non dell'attività lavorativa.

Questi due temi sono oggetto degli emendamenti che alleghiamo al presente documento.

Articolo 6 (*Promozione della cooperazione e dell'associazionismo*)

Non condividiamo il contenuto di questo articolo perché altera un assetto normativo oggi molto chiaro che distingue nettamente ed efficacemente i ruoli e le funzioni dell'associazionismo cooperativo (art. 16) ed armatoriale, capace di rappresentare in maniera generale ed astratta ogni tipologia di pesca (*piccola e grande, artigianale o industriale*), esercitata attraverso una qualunque delle forme giuridiche ammesse dal nostro ordinamento (ditta individuale, società di persone o di capitali, cooperative).

Ne proponiamo la soppressione.

Articolo 7 (*Esenzione dall'imposta di bollo*)

Appreziamo la soluzione trovata, perché una disparità di trattamento ingiusta ed ingiustificata; ci permettiamo tuttavia di sottolineare che tale risultato potrebbe ottenersi (peraltro senza spesa) come conseguenza di quanto previsto dal negletto art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 4/2012, laddove si prevede che, “[f]atte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore [addirittura], all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.”

Articolo 8 (*Semplificazione in materia di licenze di pesca*)

Appreziamo il contenuto ma vorremmo che il ruolo della cooperazione fosse più opportunamente valorizzato (in linea con la funzione sociale riconosciuta dalla stessa Costituzione) limitando gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 ai rapporti fra la cooperativa di pesca ed i suoi soci (e viceversa) ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca.

Articolo 11 (*Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette*)

Non condividiamo la mancata volontà del legislatore di riconoscere alle organizzazioni cooperative, professionali e sindacali il diritto di far parte delle Commissioni di riserva delle aree marine protette; non vorremmo interpretare tutto ciò come il perdurare di un sentimento di disattenzione nei confronti del valore e del significato della rappresentanza degli interessi economici e sociali sottesi al settore pesca, vieppiù in un momento in cui lo stesso **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** amplia e rafforza il proprio mandato istituzionale attraverso la nascita della nuova **Direzione generale per il mare e le coste (MAC)**.

In allegato una proposta di emendamento

Articolo 13 (*Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura*)

Molto bene il tentativo di reintrodurre la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, attraverso una norma di legge anziché un semplice decreto ministeriale, come avvenuto tuttavia opportunamente con il DM n. 13453 del 7 giugno 2017 relativo alla *“Istituzione del tavolo di consultazione permanente della pesca e dell'acquacoltura”*.

La re-istituzione per via legislativa conferisce maggiore valore al dialogo ed al confronto politico per l'elaborazione e la gestione della politica della pesca e dell'acquacoltura italiana.

In aggiunta, proponiamo la *rinascita* anche delle **Commissioni consultive locali** attraverso la riscrittura del vigente art. 10 del decreto legislativo n. 154/2004.

Analogamente proponiamo anche la reviviscenza presso il Mipaaf del **Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura** per contribuire a definire gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:

- a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;
- b) allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti, in conformità alle norme eurounitarie;
- c) alla tutela del consumatore, in termini di tracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza delle informazioni.

In allegato due emendamenti per le commissioni consultive locali e la ricerca

In conclusione, approfittiamo della circostanza per sottoporre all'attenzione della Commissione le seguenti prime proposte integrative/emendative che ci auguriamo siano condivise dalle varie forze politiche.

Proposta 1

Semplificazione in materia di arresto temporaneo obbligatorio e di attestazione delle giornate di inattività

1. Al fine di rendere più agevole la gestione delle misure legate al numero ed alle motivazioni delle giornate di inattività, è istituito il Registro delle giornate di pesca.
2. Tutte le unità di pesca possono tenere il Registro di cui al comma 1. Il Comandante annota sul Registro le giornate di inattività e le motivazioni. Le annotazioni, validate dall'Autorità marittima competente, attestano, per tutte le finalità previste dalla legge, le giornate di inattività e le motivazioni.
3. Con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del Registro, anche in formato elettronico, i termini ed i modi di registrazione.
4. La sospensione dell'attività di pesca determinata dalla necessità di eseguire visite, annotazioni di sicurezza e rinnovo dei documenti di bordo è equiparata all'arresto temporaneo obbligatorio e dà diritto all'accesso a contributi e forme di ristoro e di indennità all'impresa di pesca e ai marittimi imbarcati.

Proposta 2

Sportello unico della pesca

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, coordinamento e omogeneità dell'azione amministrativa, attraverso il miglioramento del rapporto con gli utenti e la semplificazione degli adempimenti burocratici a loro carico, è istituito, presso il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto, lo Sportello unico della pesca, con diramazioni presso ogni sede territoriale delle Capitanerie.
2. Lo Sportello Unico della pesca svolge l'istruttoria per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni connesse alle attività di pesca professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153.

Conclusa l'istruttoria, entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, trasmette al Ministero una proposta motivata di provvedimento. Entro i successivi 10 giorni, il Ministero adotta il provvedimento, provvedendo alla comunicazione telematica all'interessato, per il tramite dello Sportello Unico della Pesca.

3. Lo Sportello Unico della pesca svolge altresì funzioni di sportello, informazione e assistenza, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni di categoria riconosciute, rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza statale concernenti l'attività di pesca, e trasmette i dati raccolti, i documenti e le informazioni acquisite ai Ministeri competenti, per un coordinato ed efficiente svolgimento dei procedimenti e per una tempestiva adozione dei provvedimenti finali.

4. Con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite nel dettaglio le modalità organizzative dello Sportello Unico della Pesca.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Proposta 3

Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Pertanto, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi quindi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola «*marittima*» aggiungere le parole «*e delle acque interne*».

3. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

c-bis. "le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4".

Proposta 4

Utilizzo delle aliquote di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».

Proposta 5

Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette

1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «*dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)*» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura; da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca*».

Proposta 6

Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge n.157 del 2019

1. Il comma 2, dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge n.157 del 2019, è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, l'utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti, anche mediante tecnologie blockchain, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese di pesca, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole e della pesca nel limite di 30.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».

Proposta 7

Interventi di garanzia in favore del settore agroalimentare e della pesca

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il "Fondo", è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare e della pesca da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13, decreto legge settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con quello delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso.

Proposta 8

Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura

L'art. 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

- “1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l’acquacoltura.*
- 2. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni inerenti la pesca e l’acquacoltura nell’ambito del Compartimento marittimo di riferimento.*
- 3. La Commissione consultiva locale è composta da:*
 - a) il capo del compartimento marittimo;*
 - b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;*
 - c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, acquacoltura e ambiente;*
 - d) fino a 5 rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;*
 - e) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;*
 - f) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;*
 - g) fino a 2 rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;*
 - h) fino a 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale;*
 - i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;*
 - j) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;*
 - k) un rappresentante dell’ufficio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;*
- 4. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della capitaneria di porto.*
- 5. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.*
- 6. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio.*
- 7. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.*
- 8. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle Amministrazioni locali, competenti per territorio, di altre istituzioni nazionali o territoriali, nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all’ordine del giorno.*
- 9. Il funzionamento della Commissione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.”*

Proposta 9

Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all’acquacoltura

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:
- d) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;
- e) allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell’acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell’acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti, in conformità alle norme eurounitarie;
- f) alla tutela del consumatore, in termini di tracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza delle informazioni.

2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle Politiche agricole e forestali si avvale di istituti scientifici, pubblici e privati, riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.
3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che riferisce le valutazioni conclusive al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:
 - a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
 - b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, su indicazione del CNR, CREA e ISPRA;
 - c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
 - d) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - e) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
 - f) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;
 - g) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - h) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5. Il Comitato si esprime su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore.
6. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. Il funzionamento del Comitato non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Proposta 10

Disposizioni in materia di documentazione antimafia

1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro»;
 - b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente».

Roma, 27 gennaio 2020



Prot. 06.20

Roma, 28.01.2020

Documento Nota per Audizione 28/01/2020 XIII Comm. Agricoltura Camera

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

*Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.*

Anapi Pesca esprime il proprio apprezzamento per i contenuti di questo ennesimo testo unificato, che tra l'altro all'Art. 4 fa norma di legge di quanto previsto dal ns. CCNL sin dal 15. 01.2010, augurandoci che possa veder luce al più presto, affinché si avvii effettivamente un processo di riordino e semplificazione della normativa del Sistema Pesca concretamente applicando i principi e i criteri espressi dall'Articolo 2.

E a tal proposito osserva che questa sede offre oggi l'occasione di segnalare un caso gravissimo che impone la necessità di non generalizzare nei testi delle normative la destinazione dei nuovi provvedimenti, sì da non generare confusione o peggio sconcerto alle varie tipologie di imprenditori della pesca.

Bisogna tener presente che non tutti i produttori ittici sono uguali e le regole, perché siano applicabili, non possono non considerare la tipologia e la specificità delle loro attività.

Stiamo parlando di quel settore della "Piccola Pesca" costituito da quei piccoli imprenditori che vendono il proprio prodotto, di mare o delle acque interne, giornalmente direttamente al consumatore al termine della giornata di pesca.

Operatori questi che non sono, per ovvi motivi, nelle condizioni oggettive di mettere in pratica l'obbligo derivante dall'entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 del decreto legislativo n. 127/2015 Art. 2 (trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi) che impone la sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.

Crediamo che questa sia la sede responsabile al momento più opportuna per segnalare questa sconcertante situazione che evidenzia la necessità e l'urgenza di un intervento chiarificatore che, districando la matassa dei molteplici provvedimenti emanati da vari ministeri che incrociano il D.Lgs 127/2015 anzidetto, scongiuri con immediatezza la scomparsa definitiva di un settore della piccola pesca e una conseguente prevedibile crisi di rilevante importanza sociale.

In breve, ma è un eufemismo, evocando i principi e i criteri espressi dall'Articolo 2 dell'odierno testo unificato Anapi Pesca chiede che l'On. Presidente e gli Onorevoli Membri di questa Spett. Commissione, esaminati i riferimenti normativi di seguito indicati, vogliano sollecitare ai Ministeri interessati l'emanazione di un opportuno Decreto Interministeriale chiarificatore per la categoria interessata, pertanto:

Il decreto legislativo n. 127/2015 all'art. 2 (trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi) impone alla categoria interessata dal 1° gennaio 2020 la sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.

(pag. 1/2)



Unica eccezione, quella che riguarda le categorie esonerate individuate con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 10/05/2019 che all'art. 1 recita: "l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art.2, comma1, del decreto legislativo 5/08/2015 n. 127 non si applica:

- a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 21/12/96 n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti del Ministero dell'economia e Finanze 12/02/2015 e 27/10/2015;

(Il DPR n. 696 del 21/12/1996 all'art.2 richiama in particolare al punto

c) la cessione di prodotti agricoli effettuati dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, comma 1 del DPR 26/10/1972 n.633... ovvero "I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi ..."

e al punto

pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'art.2 della legge 09/02/63 n.59, se rientranti nel regime di esonero degli adempimenti di cui all'art.34, quarto comma, del DPR26/10/72 n. 633.)

Per prodotti agricoli si intendono "i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti ".

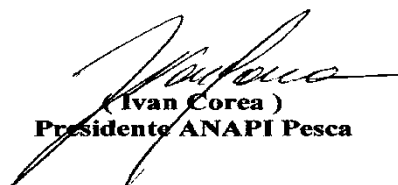
L'imprenditore ittico è il titolare della licenza di pesca, di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 26/05/2004 n.153, che esercita, professionalmente e in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'art.2 del Decreto legislativo del 09/01/2012 n. 4 e le relative attività connesse.

La vendita diretta, in quanto consente all'imprenditore ittico di valorizzare la propria produzione, viene considerata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 4/2012 parte delle normali attività degli imprenditori ittici e in quanto tale non soggetta ai requisiti che si applicano alle attività di vendita di prodotti alimentari, pur nel rispetto di normative precise in materia igienico-sanitaria e tracciabilità.

A tale scopo si precisa che il Mipaaf con il DM 10/11/2011 "Controllo della commercializzazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1224/09"all'art.3 comma 2 dispone che il decreto in parola non si applica agli imprenditori ittici che vendono direttamente dal peschereccio al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca di valore non superiore a € 50 al giorno per consumatore finale.

Lo stesso decreto all'art.5 comma 3 esonera dagli obblighi in esso contenuti gli acquirenti di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 Kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato.

Ci teniamo a Vs. disposizione per quant'altro possa occorrere a tal fine.


(Ivan Corea)
Presidente ANAPI Pesca

(pag.2/2)



Interventi per il settore ittico. Deleghe al governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani.

OSSERVAZIONI AL TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Il Documento è condivisibile nella sua forma generale, in cui sono stati inseriti e ben trattati temi fondamentali per il settore. Da un confronto con il territorio tuttavia sono sorte alcune osservazioni e problematiche:

Art. 2

Accogliamo favorevolmente la delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa ma per la realizzazione del comma 2 lettera f) manca ancora la definizione dei titoli professionali per la pesca.

Sempre in materia di semplificazione, in una ottica di decentramento mirato alla diminuzione dei tempi per lo svolgimento delle pratiche amministrative, da tempo suggeriamo di individuare lo sportello unico della pesca presso le sedi periferiche delle Capitanerie di Porto che permetterebbe di espletare più agevolmente le pratiche "licenze ed autorizzazioni" che oggi devono pervenire esclusivamente presso il MIPAAF a Roma.

Art. 3

Al comma 1 lettera a) l'indisponibilità per malattia dovrebbe poter essere certificata oltreché dall'Autorità marittima anche dalle strutture mediche di base.

Art. 4

Condividiamo la formulazione dell'articolo ma, per una più corretta stesura del comma 1, i nostri tecnici suggeriscono di fare riferimento alla formulazione proposta da Coldiretti all'interno del Collegato Agricolo che parte dalla modifica della legge 413.

DELL' ART. 4

Art. 6

L'inserimento di nuovi soggetti potrebbe portare ad una suddivisione delle risorse troppo frammentata che impedirebbe alle Associazioni di realizzare programmi veramente efficaci per il settore.

Art. 7

Bene perché va incontro alla semplificazione.

Art. 8

Al comma 2 andrebbero specificata meglio l'espressione "variazioni sostanziali" della licenza per cui si prevede il pagamento della tassa prima della scadenza degli 8 anni. Così rischia di essere interpretabile e potrebbe causare problemi.

Art. 9

Al comma 2 potrebbe essere utile specificare i tempi di durata del divieto di vendita diretta fino alla cancellazione dal casellario giudiziario.

Anche per il comma 3 lettera g) il termine "prevalente" usato per definire i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività appare troppo lasco e andrebbe specificato meglio cosa si intende.

Art. 10

Condividiamo pienamente lo scopo dell'articolo volto ad una maggiore trasparenza nella commercializzazione dei prodotti ittici ma dovremo arrivare ad ottenere la completa tracciabilità fino ai menù dei ristoranti.

Art. 12

Ben accolto.

Art. 14

Al comma 2 vorremmo suggerire una modifica all'inizio del testo in cui si mantengono i coefficienti storici di ripartizione delle quote individuali di tonno stabiliti per le tonnare fisse. Essi dovrebbero essere mantenuti per tutti i sistemi di pesca di cui al comma 1 (quindi tonnare, circuizioni e palangari)!

Al comma 3 è importante che venga specificato cosa si intende per "premialità" perché è fondamentale che l'adozione di tale meccanismo non vada a ledere o sottrarre quote ad altri possessori. Sugeriamo che le premialità vengano attribuite alle Organizzazioni di Produttori che aggregano ditte individuali assegnatarie di quote.

Pertanto tutto il testo successivo, che si sviluppa dal termine del rigo quarto in poi, a nostro avviso andrebbe ELIMINATO completamente fino alla fine del comma.

Per gli Artt. mancanti nessun commento.



FAI - CISL
Via Tevere, 20
00198 Roma
Tel. 06/845691
Fax 06/8840652



FLAI - CGIL
Via L. Serra, 31
00153 Roma
Tel 06/585611
Fax 06/233238563



UILA-PESCA
Via Savoia 80
00198 Roma
Tel. 06/85301610
Fax 06/85303253

Roma, 31 gennaio 2020

Al Presidente XIII Commissione
Agricoltura Camera dei Deputati
On. Filippo Gallinella

gallinella_f@camera.it

Oggetto: Audizione informale 29.01.2020 “Testo unificato relativo ad interventi per il settore ittico. Deleghe al governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. (C.1008 L’Abbate, C.1009 D’Alessandro, C.1636 Viviani.)”

Il testo unificato, elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base dalla Commissione lo scorso 21 gennaio, trova la Fai Cisl, la Flai Cgil e la Uila Pesca favorevoli, anche se a nostro giudizio è necessario apportarvi alcune integrazioni, come di seguito esplicheremo.

Innanzitutto, siamo favorevoli perché riteniamo che l’impianto normativo proposto restituisca centralità alla tutela dell’occupazione nel settore, attraverso l’individuazione di un ammortizzatore sociale adeguato e strutturato (“Fondo Cisoa Pesca”), da tanti anni rivendicato dal Sindacato e dal sistema della rappresentanza delle imprese, capace di intervenire nella molteplicità di cause di sospensione dell’attività lavorativa, non imputabili alla volontà del datore di lavoro.

L’estensione ai lavoratori della pesca delle integrazioni salariali previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 finalmente sana una disparità di trattamento tra i lavoratori della pesca ed i lavoratori agricoli, confermando e proseguendo l’indirizzo che il Legislatore nazionale ha progressivamente adottato nell’ assimilare il settore della pesca marittima a quello agricolo.

Più generalmente, riteniamo che molte delle norme contenute nel Testo unificato siano significative per garantire un giusto equilibrio tra sostenibilità sociale, economica ed ambientale, a partire dall'art 2, che risponde pienamente all'esigenza di un riordino e semplificazione della normativa in materia di pesca, sottolineando al contempo la necessità di dare particolare attenzione a quelle modifiche normative che potrebbero impattare negativamente sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è indispensabile ricordare che l'attività di pesca è tra le attività più rischiose e più usuranti, anche se al comparto non si applica il dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), i cui decreti attuativi specifici per la pesca devono ancora essere emanati, così come resta aperta la questione annosa del riconoscimento delle malattie professionali e dell'inclusione della pesca, ai fini previdenziali, nell'elenco delle attività usuranti.

Inoltre, è quanto mai necessario una modifica del codice della navigazione relativamente agli articoli 318 e 343 ormai obsoleti e in contrasto con le necessità del settore e dei lavoratori.

- Articolo 318; impone delle procedure burocratiche eccessivamente lunghe nel caso in cui l'armatore intenda imbarcare (assumere) un lavoratore extracomunitario. I tempi in media vanno dai 30/40 giorni con ripercussioni socioeconomiche significative sia su l'equipaggio che verso l'impresa.

- Articolo 343; in caso di infortunio sul lavoro o di malattia, il lavoratore imbarcato deve essere licenziato per essere immediatamente sostituito da un altro lavoratore per poter continuare l'attività di pesca. Quest'obbligo discende dalla necessità di avere nell'imbarcazione un numero minimo di componenti l'equipaggio previa l'impossibilità di uscire dal porto e lavorare.

Tali obiettivi, a nostro avviso, risultano irrinunciabili e proponiamo di recuperarli quantomeno impegnando il Governo con una delega.

Inoltre, Vi proponiamo di apportare alcune modifiche al testo:

- all'art 3, comma 3 aggiungere dopo "...competitività delle imprese di pesca..." La seguente formulazione "e lo sviluppo delle opportunità occupazionali..."

- all'art.11

Prevedere all'interno delle Commissioni di Riserva delle aree marine protette la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi di lavoro di riferimento per il settore ittico.

- all'art. 13

Inserire la ricostituzione delle Commissioni consultive locali.

Come ulteriori considerazioni generali, ci preme evidenziare quanto sia opportuno, in tema di pesca al tonno rosso, prevedere la possibilità di offrire nuove opportunità ai tanti

pescatori sprovvisti di titolarità di quote individuali, salvaguardando la storicità e la valorizzazione della stessa per i singoli impianti e per le imbarcazioni titolari già di quote.

Questa esigenza, particolarmente importante per la piccola pesca, rappresenterebbe una fonte preziosa di integrazione al reddito, soprattutto in alcuni periodi dell'anno e potrebbe incentivare anche a livello territoriale forme di aggregazione della produzione finalizzate alla realizzazione di progetti di filiera, che al pari di quanto previsto al comma 3 del citato articolo, andrebbero premiate se determinassero la creazione di nuova occupazione lungo tutta la filiera (dalla cattura alla trasformazione e commercializzazione).

Infine, ma non per importanza, è bene raccomandare la commissione sulla necessità di regolamentare la pesca ricreativa, troppo spesso causa di concorrenza selvaggia in molte delle nostre marinerie, dove la competizione sul versante del prezzo con prodotti provenienti dalla pesca illegale è tale da spingere molti pescatori che esercitano la pesca artigianale ad abbandonare l'attività.

Con l'auspicio che le nostre osservazioni possano da Voi essere condivise, cogliamo l'occasione di porgere cordiali saluti.

FAI-CISL
(S. Giangiacomi)

FLAI-CGIL
(A. Pucillo)

UILA Pesca-UIL
(E. Mammucari)

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani.

Audizione XIII Commissione Camera dei Deputati – 29 Gennaio 2020.

RIASSETTO DEL SETTORE PER ESSERE DAVVERO COMPETITIVI

E' di fondamentale importanza ribadire la necessità di incedere nel varo di una legge di riassetto complessivo del settore ittico. Da questo punto di vista, il lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura al fine di pervenire ad un testo unificato rispetto ai diversi ddl introdotti negli ultimi anni è assolutamente positivo e rappresenta un passo avanti su molte questioni fondamentali per il settore. Tra queste, la necessità di introdurre un ammortizzatore sociale al pari di altri comparti come quello agricolo, nonché la revisione di un quadro sanzionatorio fortemente repressivo e sproporzionato e gli interventi volti alla semplificazione della normativa del settore; tutte questioni che Federpesca ha da tempo posto a base della sua azione sindacale e che ha rappresentato compiutamente durante l'audizione presso codesta Commissione in data 9 maggio 2019.

In tal senso, si auspica di pervenire in tempi brevi all'approvazione di un provvedimento di riforma complessivo auspicato da anni, a sostegno della pesca marittima professionale e dell'intera filiera ittica.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avvio di una semplificazione amministrativa effettiva e adeguatamente percepita dagli operatori come favorevole al rilancio della propria attività d'impresa, risulta ineludibile e non più rinviabile nell'interesse del settore e della stessa Pubblica Amministrazione in senso lato.

La strutturale dipendenza del mercato interno dalle importazioni, con le conseguenze immaginabili sui prezzi, come pure le difficoltà di accesso al credito determinate dalle condizioni del mercato finanziario italiano, contribuiscono a determinare un momento di grave disorientamento. Per questi motivi, la pesca e l'acquacoltura italiane richiedono grande attenzione del Parlamento e del Governo. Il rischio è, altrimenti, che l'attuale declino progredisca in termini di riduzione ulteriore della competitività del sistema-pesca italiano nel Mediterraneo.

Proprio in considerazione degli elementi di difficoltà del settore, risulta fondamentale razionalizzare gli iter burocratici, semplificare gli adempimenti e ridurre i tempi di risposta dell'Amministrazione e, di conseguenza, la durata dell'intero iter amministrativo. Per converso,

una risposta positiva, determinerà negli operatori un recupero di fiducia nell'intrapresa in questo settore.

Considerati gli elementi di difficoltà, imputabili a fattori diversi (legislazione europea particolarmente stringente, riclassificazione dei consumi interni in seguito alla crisi economica, difficoltà di accesso al credito), gli imprenditori ittici e gli operatori tutti sono oggi in attesa di un intervento legislativo che possa apportare semplificazione amministrativa e tutela dei livelli occupazionali già previsto per il settore agricolo.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE PUNTUALI DI MODIFICA.

Percorrendo l'articolato del ddl, si rappresenta:

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

All'articolo 2 comma 2, lettera f) si ritiene che la previsione vada estesa anche al fine di favorire il ricambio generazionale e l'arruolamento di addetti a bordo delle navi adibite alla pesca costiera, come pure a bordo di quelle abilitate alla pesca mediterranea ed oceanica.

Art. 3.

(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)

Tra gli elementi che rappresentano una sostanziale alterazione della concorrenza vi è certamente il sistema di sicurezza sociale che caratterizza l'impianto contrattuale del vigente CCNL, considerato "di riferimento" nel settore, stipulato da Federpesca con le controparti sindacali, che prevede il giusto obbligo della corresponsione del salario minimo monetario garantito. Un sistema adeguato al livello di sviluppo della nostra civiltà che però, in assenza di qualsiasi ammortizzatore sociale (essendo stata soppressa la CIGS in deroga dal 31.12.2016), si traduce in un costo secco, allo stato non più sostenibile per le imprese relativamente alle giornate inoperative, quindi in assenza di produzione e di ricavi. L'armatore si trova infatti a sopportare costi fissi e variabili riferiti alla propria azienda per 365 gg/anno, mentre l'attività produttiva è limitata ad un periodo che varia tra 140 e 210 gg/anno.

La perdita di produttività, in relativa invarianza dei costi di gestione (il costo del lavoro rappresenta all'incirca il 45% dei costi di produzione) ha determinato una tendenza alla "desertificazione" unilaterale della pesca italiana, ricorrendo allo strumento dell'incentivo alla demolizione, a tutto vantaggio degli altri paesi rivieraschi e non del Mediterraneo, che altro non aspettano se non aggredire il nostro mercato che rappresenta per loro il principale target

commerciale. I costi sociali delle politiche gestionali e di controllo della pesca si stanno rivelando devastanti per un sistema in condizioni di strutturale debolezza.

Per questi motivi, il comparto ha la necessità inderogabile di uno strumento ordinario di ammortizzazione sociale. La previsita estensione di forme di integrazione salariale al settore della pesca professionale, contenuta all'articolo 3, rappresenta un fatto assolutamente positivo nella direzione di quanto auspicato da Federpesca in tutte le sedi istituzionali. Proprio nella menzionata audizione del 9.05.2019 la Federazione auspicava la possibilità di estendere al settore della pesca professionale forme di integrazione salariale, *mutatis mutandi* come previste per i lavoratori del settore agricolo (laCassa Integrazione salariale operai dell'Agricoltura - CISOA).

Art. 4.

(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate)

- l'accezione "tonnellate" (presente sin dal titolo dell'articolo) è superata da almeno 15 anni. Si propone che venga sostituita con l'unico riferimento compatibile con l'ordinamento vigente, e cioè GT (Gross Tonnage). Nello spirito della L. 250/1958, va inoltre specificato, sempre nel titolo, "dedite alla piccola pesca";
- al comma 1-bis sostituire la parola "persone" con "il personale marittimo imbarcato";
- non si comprende, infine. La ragione per la quale si renda necessaria una copertura finanziaria, quale prevista al comma 2.

Art. 5.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

- La dotazione finanziaria prevista al comma 5, pari a 3 milioni di euro annui, appare palesemente incoerente con le attività previste al comma 2. In tal senso, SI ritiene necessario incrementare le risorse previste o, in alternativa, ridurre le attività finanziate con il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica.

- Inoltre, rispetto a quanto previsto alla lettera d) "interventi mirati per favorire l'accesso al credito", si ritiene di segnalare la difficoltà per la maggior parte degli operatori della pesca di partecipare ai bandi del fondo Feamp 2014-2020 a causa della mancata autorizzazione degli istituti bancari a garanzia degli interventi richiesti.

Art. 6.

(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)

Al comma 2 lettera b) è necessario fare riferimento alla definizione di associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, così come definite, meno di un anno fa, all'art.2,

comma 5undecies del DL n.225/2010, convertito in legge 26.2.2011 n.10, come modificato dalla legge 11.2.2019, n.12 di conversione del DL 14.12.2018, n.135.

Art. 8.

(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

- si propone una più semplice formulazione dell'intero articolo, al fine di semplificare le modalità di pagamento della Tassa di Concessione in considerazione del fatto che sulle ipotesi di modifiche sostanziali ci sono state nel tempo interpretazioni difformi tra l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero delle Politiche Agricole, che hanno creato gravi problemi applicativi.

"Art. 8.

La tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 8 della tariffa annessa al DPR 26 ottobre n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio e/o rinnovo della licenza di pesca. Detta tassa continua ad avere la sua validità temporale, e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo."

- Le attuali disposizioni in materia di abbonamento alla radiodiffusione stabiliscono che il canone dovuto per la detenzione di uno o più apparecchi televisivi a bordo di natanti da pesca rientri tra gli abbonamenti speciali e pertanto soggetti a specifico canone di abbonamento annuale. In aggiunta al canone il DPR 641 del 26.10.1972 all'articolo 17 della Tariffa allegata prevede il pagamento della tassa di concessione governativa pari a euro 236,00. In considerazione del fatto che l'installazione di tali apparecchi a bordo non ha per scopo quello ricreativo per l'equipaggio, che tra l'altro non ne avrebbe neanche il tempo, bensì per un supporto alla stessa attività di pesca (ricezione bollettini meteo), appare del tutto fuori da qualsiasi logica l'assoggettamento del canone alla Tassa di Concessione Governativa, così come avviene per gli alberghi, pensioni, ristoranti, altre navi ecc.

Si propone pertanto l'aggiunta di un nuovo articolo:

"Art. 8-bis Esclusione della Tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca.

Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 17 della tariffa allegata al DPR del 16 ottobre 1972 , n. 641 e successive modificazioni."

Art. 10.

(Data di cattura dei prodotti ittici)

L'articolo, così formulato, risulta scarsamente comprensibile.

Art. 11.

(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "*I rappresentanti delle associazioni nazionale dell'impresa*" aggiungere "*riconosciute*".

Art. 14

(Pesca del tonno rosso)

In materia di pesca del tonno rosso, si ritiene necessario un cambio di filosofia nella direzione di eliminare la definizione di quota accessoria, concettualmente assegnata alla contabilizzazione delle catture accidentali. Le stesse, proprio a ragione della imprevedibilità e involontarietà rispetto alle specie bersaglio dell'attività di pesca, non è riconducibile ad un valore preciso e neppure determinabile *a priori*.

In termini più coerenti con le caratteristiche insite nel concetto di accidentalità, si propone che l'ICCAT escluda le stesse in sede di ripartizione del TAC, garantendo la tutela dello stock attraverso la comunicazione anche dei dati di cattura accidentale ed il potenziamento del sistema di controllo: è assolutamente possibile scongiurare eventuali abusi anche solo verificando la coerenza degli attrezzi da pesca utilizzati e le quantità di tonno rosso effettivamente sbarcate dalle unità che effettuano altro tipo di pesca (traino di fondo e pelagico, circuizione per piccoli pelagici, palangaro derivante).

In questa direzione, si propone che l'UE (su proposta italiana) candidi una iniziativa pilota finalizzata a verificare nell'arco di un triennio la sostenibilità del modello proposto. Una soluzione che, rifuggendo l'ipocrisia del ritenere che - superata la quota destinata alle catture accessorie - si interrompano *ipso facto* le catture accidentali, punta al controllo ed alla misurazione rigorosi nell'ambito di un fenomeno di per se insopprimibile.

Inoltre, si ritiene che la ripartizione delle quote ai destinatari che ne risultino invece titolari, debba tenere conto della ricaduta sociale ed economica che le catture di tonno rosso determinano sul settore e sulla comunità di appartenenza.

Nella considerazione della sensibilità della specie in questione, si ritiene infine non opportuno venga assegnata alcuna quota alla pesca ricreativa e/o sportiva.

Art. 15

(Disposizioni in materia di marinaio autorizzato alla pesca)

La previsione che il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona rappresenta in modo esemplare una norma di semplificazione concreta che porterà a soluzione un problema annoso in molte marinerie italiane.

Si ritiene infine di proporre una specifica previsione che finalmente estenda al settore ittico l'istituto del "contratto di filiera agricola" di cui all' articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n.289, che ha rappresentato in quasi due decenni un indubbio fattore di accelerazione nello sviluppo delle filiere interessate.



Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C.1008 L'Abbate, C.1009 D'Alessandro, C.1636 Viviani.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

*Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.*

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;

d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali;

e) adeguamento dei tipi di pesca previsti dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;

f) adeguamento delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, al fine di favorire il ricambio generazionale e l'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel

termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Gli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

=====

OSSERVAZIONI:

- (1) Condividiamo gli obiettivi della Delega per il riordino complessivo dei comparti pesca e acquacoltura;***
- (2) in particolare poniamo alla Vs. attenzione la necessità del **riordino dei titoli professionali della pesca**; la riforma dei nuovi titoli è in gestazione dal 1985, ma il provvedimento non vede mai la luce, ... un estenuante attesa !***
- (3) In materia di **semplificazione** all'ultima audizione che ha avuto per oggetto il vecchio testo, ancora non unificato, avevamo segnalato la necessità di una riduzione degli adempimenti burocratici sia per la pesca che per l'acquacoltura. Tante incombenze rappresentano un freno allo sviluppo imprenditoriale del settore della produzione ittica, una misura di semplificazione come abbiamo suggerito potrebbe realizzarsi mediante l'istituzione di uno "**sportello unico della pesca e dell'acquacoltura**". Temiamo però, per esperienza, che, se la strada della semplificazione non viene indicata con una "**specificata delega**" al Governo, nulla di nuovo potrà avvenire.***

A tale proposito a Suo tempo proponemmo un suggerimento, volto alla semplificazione del settore della "pesca", con la formulazione di un articolo che riportiamo nel presente documento; mentre per la semplificazione in "acquacoltura", dovrebbe essere prevista un ulteriore approfondimento a causa dell'intreccio delle competenze regionali, nazionali oltre ad alcune di riferimento costituzionale.

Art.

Sportello unico della pesca

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo è competente in materia di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di pesca professionale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153.

E' altresì competente al miglioramento dei servizi e all'assistenza alle imprese mediante la raccolta, anche in via telematica, delle istanze e delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività di pesca ed acquacoltura, assicurando il coordinamento delle funzioni assegnate ai Ministeri in materia.

2. Ai fini di conseguire maggiore efficienza dell'azione amministrativa attraverso il miglioramento del rapporto tra cittadini e amministrazione e di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'esercizio della pesca, è istituito presso le Capitanerie di Porto lo «*Sportello unico della pesca*».

Fatti salvi i compiti di controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo ai sensi del Regolamento (CE) 20-11-2009 n. 1224 e successive integrazioni e modificazioni, lo Sportello unico della pesca svolge l'istruttoria per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni connesse alle attività di cui al comma 1 e trasmette gli atti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero, di diniego dell'esercizio.

La Capitaneria di porto svolge l'istruttoria, provvedendo all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti da atti amministrativi, finalizzato all'emanazione di proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero di diniego dell'esercizio di pesca marittima.

Il Capo del Compartimento ovvero il responsabile del procedimento, valutata la completezza della documentazione, trasmette gli atti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero, di diniego dell'esercizio di pesca entro il termine di trenta giorni dall'avvio dell'avvio dell'istruttoria. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ricevuta la proposta di cui al periodo precedente, adotta il provvedimento autorizzatorio, ovvero provvedimento di motivato diniego entro il termine di quindici giorni, provvedendo alla comunicazione del provvedimento all'interessato per il tramite dello Sportello Unico della Pesca, anche in via telematica, con utilizzo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC).

3. Ferme tutte le competenze di legge, lo Sportello Unico del mare svolge funzioni di front-office rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza statale concernenti l'attività di pesca, e inoltra i dati, così raccolti, ai Ministeri competenti per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di *sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio*, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteo-marine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di *sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa*, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, nell'ambito della "CISOA - Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura" di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il "Fondo Pesca CISOA", con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

3. Le risorse del "Fondo Pesca CISOA" che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTO:

Al comma 1° punto a) il testo recita "... *all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima,*" Invece del termine "Autorità sanitaria marittima" sarebbe consigliato la frase "**dalle strutture sanitarie di base o della sanità marittima**"



OSSERVAZIONI:

La legge 8 agosto 1972, n. 457, a cui si fa riferimento, riguarda i soli “dipendenti” con rapporto a tempo indeterminato, la eventuale eccezione con l’inserimento di Soci di coop, Proprietari imbarcati ed Armatori, deve trovare uno specifico aggancio alla norma per l’integrazione salariale, tale da prevedere una specifica estensione al settore “pesca e acquacoltura” dei nuovi soggetti beneficiari.

La Legge n.457/1972 prevede una “*contribuzione a carico dei datori di lavoro*” che non si vede nella formulazione del presente articolo 3.

In merito al mantenimento della CISOA-Pesca ex L. 457/72 nella fase utilizzo delle risorse, pensiamo che il fondo vada ricostituito annualmente con un impegno sul bilancio della Stato, senza necessità di reperire ogni anno le risorse; ci chiediamo infatti se, in caso di eventi calamitosi “particolari” che dovessero impegnare risorse in quantità superiori allo standard di implementazione, la ricostituzione del fondo avverrà in modo automatico, in rapporto alle maggiori necessità.

Art. 4.

(Modifiche all’inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate)

1. All’articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l’applicazione del regime di cui alla legge n. 413 del 1984.»

2. Per l’attuazione del comma 1° è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell’articolo 16.

=====

EMENDAMENTO

La proposta così come formulata è da noi condivisa, anche se, va detto, abbiamo richiesto, come Coldiretti, per motivi di urgenza, nel COLLEGATO AGRICOLO, stante i ritardi dell’iter di questa norma, l’inserimento di un emendamento, che qui di seguito riportiamo.



Siamo sicuri che la correzione suggerita non sviscoglie il ruolo della cooperazione, ma fa chiarezza nei confronti dell'INPS per quelle imprese che hanno forma giuridica diversa dalla Cooperativa (ditte indiv., s.n.c., s.a.s.) e che l'INPS forzatamente associa alla Legge 250/58, privando molte imprese ed i dipendenti delle migliori posizioni di welfare che riconosce la Legge 413/84 .

La proposta è a seguente:

Art.4

1. Alla legge n. 413 del 26 luglio 1984 apportare le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera i), è inserita la seguente lettera:
l)- i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla pesca, esercenti la stessa in forma diversa da quella di pescatore autonomo o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.
- b) All'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole da «, aventi» a «navigazione;» sono soppresse;
- c) All'articolo 6, comma 1, la lettera d) è abrogata

NOTA ILLUSTRATIVA

La proposta è finalizzata a chiarire l'inquadramento previdenziale dei marittimi delle piccole imprese della pesca (in prevalenza: s.a.s., s.n.c., imprese individuali), che esercitano l'attività di pesca in forma diversa da quella di pescatore autonomo o del socio di cooperativa, nel regime della c.d. "grande pesca" di cui alla legge n. 413 del 1984, allo scopo di garantire a tali soggetti un'adeguata copertura previdenziale ed assicurativa, mediante il superamento di uno dei due requisiti che la legge n. 413 richiede (natura del rapporto e stazza lorda del natante) per l'inquadramento nel regime previdenziale sopradetto.

La modifica si rende necessaria per superare il recente orientamento interpretativo di alcuni uffici territoriali dell'Inps, secondo cui in assenza di entrambi i requisiti di cui all'art. 5 lett d) della legge n. 413 del 1984 (stazza lorda del natante superiore alle 10 dieci tonnellate e potenza motore superiore ai 25 CV), i datori di lavoro delle piccole imprese di pesca sono tenuti al passaggio al regime contributivo riservato ai pescatori addetti alla "piccola pesca" di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la quale si applica ai pescatori associati in cooperative ed ai lavoratori autonomi, che esercitano la pesca con natanti inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda. L'inquadramento per tutti i marittimi che operano su imbarcazioni sotto le 10 tonnellate di stazza lorda nella legge n. 250/58, anche se non dipendenti di cooperative o se non pescatori autonomi, comporta minori tutele e garanzie previdenziali e assistenziali.

Art. 5.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito dall'anno 2021 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative a carattere sperimentale di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.

2. Il Fondo è destinato a finanziare, dall'anno 2021, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:

a) stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;

d) interventi mirati per favorire l'accesso al credito;

e) attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato;

f) progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo, nelle associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui all'articolo 13, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

5. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

=====

OSSERVAZIONI: gli obiettivi di cui al comma 2° appaiono eccessivi in rapporto alle disponibilità finanziarie previste per il fondo.



Art. 6.

(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)

1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18»;

b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18».

=====

OSSERVAZIONE:

Non condividiamo la frammentazione dei soggetti che danno vita ai programmi del Piano Triennale, in quanto si manifesta il serio rischio di vanificare la realizzazione di progetti efficaci.



Art. 7.

(Esenzione dall'imposta di bollo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 all'articolo 21-*bis* dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «*al settore agricolo*» sono inserite le seguenti: «*e ai settori della pesca e dell'acquacoltura*».
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

=====

OSSERVAZIONE:

utilissima l'esenzione, non tanto per l'irrilevante risparmio per le casse delle imprese, ma nell'ottica della semplificazione burocratica.

Art. 8.

(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

1. La *tassa di concessione governativa* prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.
5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.
6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

=====

L'articolo viene incontro alle esigenze quotidiane nella gestione dell'impresa di pesca, e aiuta a “semplificare” l'attività burocratica.

Via XXIV Maggio, 43 – 00187 Roma



EMENDAMENTO:

Comma 1° “... purché entro sei mesi successi dalla scadenza stessa; in tale caso **solo trascorsi i sei mesi** viene applicata, a titolo di sanzione, una sopratassa pari al 5% ...”

OSSERVAZIONE:

Comma 2° “..... soltanto in casi di **variazioni sostanziali** della licenza di pesca, ...” il termine, così indeterminato, dà luogo a varie interpretazioni, andrebbe tarato e definito.

Art. 9.

(Vendita diretta)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale e *senza limiti quantitativi*, anche in forma itinerante, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e al Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

2. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.

3. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del Regolamento (CE) n. 1224/2009 all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

=====

EMENDAMENTO:

Al 2° comma va inserita la frase: “*Non possono esercitare, **per la durata di 5 anni**, l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, ...*”

Questo a similitudine di quanto avviene nel comparto agricolo.

OSSERVAZIONI:

Al 3° comma <punto g> all'ultimo rigo cita “.... Vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti **prevalentemente** dall'esercizio della propria attività”

Sarebbe opportuno definire il criteri della *prevalenza* ?

COMMENTO:

In questo caso si ribadiscono e riportano le criticità già commentate in sede di audizione il 9 maggio u.s., in ordine al criterio della prevalenza del prodotto e in ordine al coordinamento della proposta con la normativa vigente, di cui al combinato disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001 (vendita diretta imprenditore agricolo) e dell'articolo 4 del d.lgs. n. 4/2012, il quale recita: *"Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo."*

La lettura dell'articolo 9 non chiarisce infatti se la vendita dei prodotti ittici debba essere esclusiva o prevalente: il comma 1 della proposta fa riferimento genericamente ai *"prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività"*, senza limiti quantitativi, mentre il comma 4 - riferito alle deroghe alla disciplina in materia di commercio - fa riferimento ai *"prodotti provenienti **prevalentemente** dall'esercizio della propria attività"*.

Sarebbe opportuno quindi un rinvio alla disciplina di settore (D.Lgs n. 4 del 2012) soprattutto perché l'art. 2, comma 2 *bis* del D.Lgs. 4, oltre a precisare la prevalenza delle attività principali su quelle connesse, ha disposto altresì che le attività connesse (tra cui la commercializzazione) siano effettuate dall'imprenditore ittico *"mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica"*.

Inoltre, il comma 2° del citato articolo 9 della proposta in discussione prevede la sanzione accessoria della preclusione dall'esercizio della vendita diretta per coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o di frode. In ordine al divieto di esercizio dell'attività di vendita si rileva che – diversamente dalla disciplina prevista per gli imprenditori agricoli – la proposta in oggetto non indica una durata massima del divieto, che quindi sarebbe perpetuo e opererebbe *"vita natural durante"*. Tale pena appare particolarmente rigorosa e grave, e non appare coerente né con il principio costituzionale della riabilitazione della pena né con l'analoga disciplina prevista per l'imprenditore agricolo che dispone l'interdizione temporanea di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

Art. 10.

(Data di cattura dei prodotti ittici)

1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

- a) l'indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco;
- b) l'indicazione abbia ad oggetto tutti i prodotti ittici, di provenienza nazionale e importati;
- c) siano definiti i termini di applicazione, in caso di violazione dell'obbligo di indicazione in esame, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

=====

OSSERVAZIONE:

Bene, un passo avanti importante ma a nostro avviso ci vorrebbe più coraggio la tracciabilità del pescato dovrebbe arrivare fino al "Menù del Ristorante", che non è uno slogan ma bensì un vero obiettivo, la norma dovrebbe dare indicazione obbligatoria per la "carta o menù del ristorante", circa la provenienza del prodotto - "italiano/comunitario".

Con le importazioni all'80% quella del *tracciabilità rimane l'unica arma di difesa del produttore comunitario (italiano)*, anche in considerazione del fatto che quasi il 50% dei prodotti ittici si consumano fuori dalle mure domestiche, in ristoranti e mense.

EMENDAMENTO:

Il *punto c)* - in materia di repressione della violazione il solo richiamo alla Legge 231/2017 non è sufficiente; dovrebbero essere quindi richiamate le sanzioni, altrimenti il solo riferimento ad una legge, non estende l'applicabilità delle sanzioni, in questo caso dell'agricoltura, alle violazioni sui prodotti della pesca.



Art. 11.

(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportare le seguenti modifiche:

- a)* al primo periodo, sostituire le parole: “dall’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)” con le seguenti: “dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”;
- b)* dopo il primo periodo, inserire il seguente: “I rappresentanti delle associazioni nazionali dell’impresa e della cooperazione nell’esercizio della pesca professionale e nell’attività di acquacoltura possono far pervenire alla Commissione di riserva indicazioni e proposte, limitatamente agli aspetti di competenza, in merito alle modalità di organizzazione e di funzionamento della riserva”.

Art. 12.

(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da *soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile* per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il *canone meramente ricognitorio* previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. Alle concessioni di specchi acquee demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.
3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

=====

OSSERVAZIONE:

Eccellente, la formulazione prevede la soluzione del problema relativo delle aree in concessione non produttive ed una parziale soluzione della questione dei canoni che, ricordiamo nel 2004 aumentarono del 511% per le sole imprese concessionarie non cooperative. In questo caso, va detto, la norma ha efficacia *ex nunc*. Per dare soluzione definitiva al problema dei canoni pregressi bisognerà trovare il modo di mettere in atto una sanatoria. Ricordo che il problema dei c.d. “canoni demaniali impazziti” è emerso a seguito di un errore del Legislatore, questione che dopo 16 anni sta ancora come una “spada di Damocle” sopra la testa degli allevatori.



Art. 13.

(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente: «20-*bis*. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

OSSERVAZIONE:

La proposta va bene come formulata. Girano proposte per un ritorno al passato sul tipo Legge 41/'82, una specie di riproposizione delle Commissioni Consultive Locali, le quali però dovrebbero trovare un equilibrio con i Tavoli di concertazione Regionali attualmente operanti.

Art. 14

(Pesca del tonno rosso)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n.281, sono disciplinati, i termini e le modalità di attribuzione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia, fermi restando i coefficienti storici di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso stabiliti per i sistemi delle tonnare fisse, delle circuizioni e dei palangari.
2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà mantenere i coefficienti storici di ripartizione e delle quote individuali di tonno rosso stabiliti per i sistemi delle tonnare fisse. Dovrà, altresì, prevedere l'attribuzione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia in modo da valorizzare i livelli medi di cattura registrati negli anni 2017-2020 dai singoli impianti e imbarcazioni titolari di quote individuale, prevedere un processo di aumento della quota indivisa al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, attraverso metodi distributivi, per aree geografiche e temporali, idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi.
3. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di approvazione del programma triennale della pesca del tonno rosso e di attribuzione di talune "premialità" da attribuire agli assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e commercializzazione per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio italiano. Ai fini dell'attribuzione delle suddette "premialità", gli assegnatari di quote dovranno mantenere il pescato, nella percentuale del 10 per cento nel primo anno e in percentuali maggiori negli anni successivi, in impianti destinati all'accrescimento situati nelle acque territoriali sulle quali, in base alla quota assegnata, è esercitata la pesca del tonno rosso, lavorare e trasformare il tonno rosso in impianti situati nel territorio nazionale, anche attraverso accordi di collaborazione tra operatori nonché utilizzare tecniche di cattura innovative e sperimentali rese disponibili dalle organizzazioni dei produttori riconosciute per il tonno rosso e che associano le imprese di pesca autorizzate alla cattura al bersaglio del tonno rosso.

=====

OSSERVAZIONI:

Suggeriamo una formulazione che tende a correggere alcune indicazioni che la struttura dell'articolo vuol favorire in maniera evidente; la **proposta così come impostata tende a favorire soltanto un sistema di pesca**, in particolare un attrezzo che già in questi ultimi anni ha avuto aumenti di quota particolari, non in linea con gli altri sistemi di pesca autorizzati.



Bene l'aumento della quota indivisa per le catture accidentali, ma con l'inserimento di tutti i correttivi volti ad evitare che essa si trasformi in pesca abusiva.

Inoltre l'articolo, al 2° comma, dovrà richiamare e prevedere la possibilità di “*pesca congiunta*” come indicano anche le relative raccomandazioni ICCAT.

Il 3° comma appare tutto indirizzato a favorire immotivatamente il sistema della “tonnara fissa”. Inoltre dalla lettura del testo nascono perplessità sul termine “*premialità*”, vorremo comprendere il senso che gli attribuisce il legislatore. Possiamo condividere agevolazioni sull'utilizzo dei fondi comunitari, ma deve essere chiaro che il termine “*premialità*” **non può** significare la possibilità di appropriarsi di maggiori quote, a scapito di altri sistemi di pesca del tonno-rosso, in rapporto al valore complessivo della quota nazionale.

Sempre al comma 3°, va detto che i “*piani di produzioni*”, come si rileva dalle norme comunitarie, li programmano e li realizzano le O.P., nel senso di aggregazioni di imprese, ma non li realizzano le singole aziende.

Il testo del 3° comma, è chiaramente indirizzato a favorire soggetti con determinate caratteristiche a scapito di altri sistemi; dovrebbe, a nostro parere, essere eliminata la seconda parte del paragrafo, a partire dalla frase: “*Ai fini dell'attribuzione della suddette premialità, ...*”.

EMENDAMENTO:

Art. 14

(Pesca del tonno rosso)

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1. dopo le parole “tonnare fisse”, aggiungere le seguenti parole “delle **circuizioni** e dei **palangari**”.
2. le parole “delle imbarcazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dall'**insieme** delle imbarcazioni”;
3. le parole da “al fine di favorire l'accesso”, sono sostituite dalle seguenti: “al fine di **consentire** l'accesso alla risorsa da parte delle unità da pesca non autorizzate alla cattura del tonno rosso”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

comma 2 bis – “Il medesimo decreto dovrà, altresì, prevedere un Programma speciale di controlli volto a monitorare in tempo reale il rispetto della distribuzione in areali della quota indivisa di cui al precedente comma, per supportare le necessità e non vanificare le esigenze della pesca accidentale, al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale;

c) al comma 3 vanno apportate le seguenti modifiche:

le parole “quote individuali di cattura” sono sostituite con le seguenti: “quote aggregate di cattura”;

l'ultima parte del comma 3 dalle parole "Ai fini dell'attribuzione delle suddette premilità ..." fino al termine del comma "... alla cattura bersaglio del tonno rosso." dovrebbe essere eliminato.

=====

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa apporta delle modifiche all'articolo 14 del presente disegno di legge, relativamente alla ripartizione di quote dell'eventuale incremento annuo di pesca del tonno rosso tra i sistemi di pesca professionale a circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e quota indivisa, inserendo alcune necessarie specifiche tecniche e rimodulazioni terminologiche.

Per quanto riguarda **la PRIMA proposta di modifica**, essa intende includere tutti i sistemi di pesca professionale, e non solo le tonnare fisse, nella previsione del rispetto dei coefficienti storici di ripartizione e delle quote individuali, da parte dell'emanando decreto del MIPAAF. Non si capisce a questo proposito come mai si faccia riferimento solo alle tonnare fisse, quando nell'ultimo periodo del comma 1 vengono opportunamente ricompresi tutti i sistemi di pesca professionale operanti sul territorio nazionale, che meritano pari dignità e tutele. Peraltro i sistemi di pesca delle tonnare fisse e della circuizione si rivolgono al medesimo mercato di sbocco del tonno catturato vivo ed avviato all'ingrasso.

La SECONDA proposta di modifica in cui si propone di riferirsi all'insieme delle imbarcazioni, è dettata dalla circostanza che le imbarcazioni da pesca a circuizione pescano in "*pesca congiunta*" ossia in piccoli gruppi autorizzati dall'ICCAT (*JFO, joint fishing operation*). Per esempio tre navi, una con 100 tonnellate di quota tonno, una con 120 tonnellate e una con 80, mettono in comune la somma delle loro quote individuali, nell'esempio 300 tonnellate. Può accadere che in una stagione di pesca una sola nave su tre che compongono la JFO peschi effettivamente la quota totale del gruppo pari a tutte e 300 tonnellate. La ripartizione delle catture però viene effettuata in base alle singole tonnellate nominali (ossia 120, 80 e 100). Così come è scritto nel testo, potrebbe accadere che una nave che negli ultimi anni ha sempre catturato in operazioni JFO venga ingiustamente premiata rispetto alle altre navi che non hanno catturato, pur essendo nella stessa JFO.

La TERZA modifica, riferita sempre al comma 2 del testo, intende rettificare la previsione di "*favorire*", non appropriata, sostituendola con "*consentire*" l'accesso alla risorsa "da parte delle unità da pesca non autorizzate alla cattura".

L'ultima e QUARTA modifica proposta, al comma 2, prevede che il MIPAAF debba predisporre un adeguato piano di controlli della distribuzione in areali della quota indivisa della pesca accidentale o accessoria, affinché le quote non vengano esaurite da una mirata illegale "camuffata da pesca accessoria". L'esperienza dimostra che la quota di pesca accidentale o accessoria è stata purtroppo utilizzata solo in minima parte dalle catture



realmente accidentali, mentre è in alcuni contesti massimamente oggetto di vera e propria pesca mirata, tant'è vero che tali quantitativi vengono rapidamente esauriti (generalmente entro alcune settimane). Si verifica così una *concorrenza sleale a danno di chi effettivamente nelle sua attività di pesca ordinaria incorre in catture accidentale senza possibilità di scarico del pescato nella quota indivisa*, esaurita da catture e sbarchi di vera e propria pesca del tonno-rosso da parte di soggetti non autorizzati accessoria pratica la pesca a livello professionale.

Le ulteriori modifiche proposte al comma 3 riguardano: la prima, la sostituzione delle parole **“quote individuali di cattura”**, con **“quote aggregate”** in quanto i piani di produzione e commercializzazione, a cui si fa riferimento nel comma, non vengono presentati da operatori individuali, ma da operatori aggregati in organizzazioni di produttori, c.d. O.P del settore pesca e acquacoltura, di cui ai Regolamenti europei 1379/2013 e 1419/2013.



Art. 15.

(Disposizioni in materia di marinaio autorizzato alla pesca)

1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

=====

OSSERVAZIONE:

Bene la formulazione: il titolo professionale così ampliato va incontro alle esigenze scaturite della mancanza di qualifiche di conduzione per navi superiori operanti nel bacino Mediterraneo (*es.* carenza di titoli di “padrone marittimo”).



Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 12 della presente legge, valutati complessivamente in 68,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e dall'attuazione dell'articolo 5, pari complessivamente a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) quanto a 61,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto

AUDIZIONE DEL 29.01.2020 PRESSO LA XIII COMMISSIONE
AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

*Intervento del C.F.(CP)Vittorio Giovannone, del Reparto Pesca Marittima del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia costiera presso il MIPAAF*

Signor Presidente, On. Deputati componenti la Commissione,

porgo i saluti ed il ringraziamento per l'opportunità odierna, da parte dell'Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, cui si uniscono gli 11.000 uomini e donne del Corpo, che ogni giorno vivono e testimoniano sul mare e nei porti l'impegno profuso nell'assicurare il nostro servizio per il Paese.

Sono lieto, in particolare, del ringraziamento del Comandante Generale per l'invito ancora rivolto ad offrire il nostro contributo ai lavori della Commissione, quale occasione per dare testimonianza del ruolo che il Corpo riveste costantemente anche a servizio del comparto pesca.

L'attività svolta sul territorio riteniamo rappresenti un importante punto di riferimento per tutti gli operatori di categoria, sia per la pluralità di servizi amministrativi resi, sia per la posizione di osservatore privilegiato di tutti i fenomeni ed i mutamenti che interessano il settore.

Prima di entrare nel merito del Testo Unificato, elaborato dal Comitato ristretto, è opportuno ribadire che le Capitanerie di Porto svolgono le seguenti funzioni specialistiche:

- attività di vigilanza e controllo sulla pesca marittima ed acquacoltura, sulla filiera commerciale e sulla somministrazione dei prodotti ittici;
- funzioni di Centro di controllo nazionale della pesca (CCNP), assolte dal Comando generale, presso cui è istituito il Registro nazionale delle infrazioni, nonché incardinato il Fishing Monitoring Center (FMC) tenutario del c.d. VMS (*vessel monitoring system* – sistema di monitoraggio a distanza delle posizioni dei pescherecci). Inoltre, a livello regionale, le 15 Direzioni marittime assolvono le funzioni di Centri controllo area pesca (CCAP);
- attività amministrative per la gestione e l'amministrazione delle attività di pesca (tenuta del Registro dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca, certificazioni di sicurezza delle unità da pesca, attività istruttoria connessa al rilascio delle licenze di pesca – ivi compreso, il rilascio della cosiddetta attestazione provvisoria nei casi di rinnovo e/o sostituzione della licenza di pesca, gestione delle blue box (VMS), formalità amministrative a garanzia della tracciabilità del pescato).

Le funzioni sopra elencate sono svolte in regime di dipendenza funzionale dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), ovvero da altri Dicasteri cui trasversalmente fanno capo le diverse competenze istituzionali richiamate dalla proposta in discussione.

A tal proposito è necessario sottolineare le funzioni della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF, che in ossequio al vigente quadro normativo svolge:

- sul versante esterno, l'importante ruolo di interfaccia con le Istituzioni europee, nella fase ascendente del processo di fissazione delle regole, un compito essenziale nel veicolare le istanze delle marinerie nazionali;
- sul versante interno, la gestione dei fondi UE destinati al potenziamento delle attività di controllo (FEAMP) e di erogazione e rendicontazione delle provvidenze per gli operatori di settore.

Nello specifico la Direzione Generale assolve un imprescindibile ruolo di supporto alla definizione della politica nazionale della pesca, tanto sul piano amministrativo generale (il rilascio delle licenze di pesca, la definizione dello sforzo di pesca e la valorizzazione delle istanze delle categorie interessate nelle sedi UE) quanto nel monitoraggio dei fenomeni legati alle dinamiche del mercato.

In via preliminare, per i richiamati aspetti di competenza del Corpo, nonché dei principi e dei criteri sostanziali oggetto d'intervento, deve, altresì, evidenziarsi che il primo testo di legge relativo al settore, risale a ben 55 anni fa – precisamente la legge n° 963 del 1965 – e, da allora, numerosi interventi legislativi, tanto a livello nazionale, quanto e soprattutto a livello europeo, sono andati a modificare l'assetto normativo.

A livello nazionale, un primo intervento di riordino nel settore della pesca è stato, infatti, effettuato dal Parlamento nel 1980, precisamente con l'emanazione del testo unico – legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il “*Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima*”.

Dal 2001 in poi, si sono registrate elaborazioni normative di origine governativa, con atti delegati, tutti essenzialmente rivolti ad assicurare **l'imprescindibile adeguamento al sovraordinato quadro internazionale ed europeo, atteso, tra l'altro, che, sulla materia, l'Unione ha, come noto, una competenza legislativa basata sul principio dell'esclusività**. Tra questi, meritano menzione:

- Il decreto legislativo n. 226 del 2001, recante “*Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura*”;
- I decreti legislativi n. 153 e n. 154 del 2004, rispettivamente recanti “*Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima*” e “*Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura*”;
- Il decreto legislativo n. 100 del 2005 (correttivo del precedente n. 154/2004), recante “*Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima*”;

- Il decreto legislativo n. 4 del 2012, recante “*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*” e che, inoltre, ha abrogato la vecchia legge del 1965.

I feed-back registrati sul territorio sembrano manifestare l'esigenza di offrire al comparto nuove opportunità di crescita e di rilancio, anche attraverso l'aggiornamento del richiamato quadro normativo. In particolare, tale necessità sembrerebbe doversi indirizzare verso una rivisitazione del Dpr n. 1639/1968, attuativo della richiamata legge n. 963/1965 che, come detto, non è ormai più in vigore.

Sotto altro profilo, deve, comunque rilevarsi come le attuali procedure tecnico-amministrative, afferenti il settore, trovino la loro corretta disciplina non già in norme di rango primario, quanto piuttosto in provvedimenti amministrativi già ricadenti nelle specifiche attribuzioni del MIPAAF (ovvero di altre Amministrazioni), sulla cui definizione si inseriscono le altrettanto istituzionali competenze, in termini di costante supporto tecnico-operativo ed amministrativo del Corpo. Decreti che vengono già periodicamente aggiornati ed adeguati in funzione del contesto sovranazionale.

In tale ottica, è evidente come, per diversi aspetti di rilievo, la determinazione di strumenti di semplificazione possa già trovare autonoma attuazione nell'ambito delle specifiche attribuzioni del MIPAAF (ovvero di altri Dicasteri).

Nel procedere alla disamina del Testo Unificato, le aspettative del settore sembrano evidentemente auspicare tutti quegli interventi finalizzati a:

- a) sostenere il reddito degli operatori della pesca, soprattutto nei casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento dell'Autorità competente, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;
- b) favorire la tutela dei livelli occupazionali nei casi di eventi imprevisti o imprevedibili, non imputabili alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;
- c) individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca, soprattutto nei casi di cessazione definitiva delle attività di pesca.

A tal proposito, deve rammentarsi che la legge di bilancio 2020 (n.160 del 2019) ha già previsto una disciplina *ad hoc* a sostegno del reddito dei lavoratori del settore. In particolare, il comma 515 riconosce, per il 2020, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), un'indennità giornaliera omnicomprensiva, pari a 30 euro, dovuta per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa legati alle misure di arresto temporaneo obbligatorio, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021.

La medesima legge di bilancio 2020 ha, inoltre, previsto una riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici della pesca, con riferimento al personale componente gli equipaggi, stabilendo che, a decorrere dal 2020, lo stesso venga corrisposto nel limite del 44,32 % invece dell'attuale 45,07 %, con una diminuzione di circa 0,4 milioni di euro annui. L'articolo 3 del Testo Unificato, relativo alla proposta d'istituzione di un Fondo pesca in ambito CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura – tenderebbe, quindi, a collimare con l'esigenza espressa dal settore di definire strumenti di sostegno a carattere più marcatamente strutturale.

In materia di riordino e semplificazione, il Corpo, nell'imprescindibile rispetto del vigente quadro istituzionale e dei limiti stabiliti dall'ordinamento sovranazionale, non potrebbe che esprimere la propria condivisione verso l'attuazione di indirizzi rivolti ad assicurare la gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, ovvero la coesione socio-economica; il tutto nell'ottica di favorire lo sviluppo dello strumento cognitivo anche e soprattutto ai fini del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca professionali e non.

Proseguendo nella disamina tecnica del progetto, deve rilevarsi quanto segue:

- la rimodulazione delle diverse classi/categorie di pesca professionale, così come, ad oggi, stabilite nel richiamato DPR n. 1639/1968, corrisponderebbe sicuramente ad un'esigenza più volte manifestata dalle rappresentanze di settore e, d'altronde, potrebbe rilevarsi finanche coerente con il progresso tecnologico. Naturalmente, ogni ipotesi di estensione delle capacità operative delle unità da pesca, oltre che da un necessario coordinamento istituzionale tra le varie

Amministrazioni competenti, non può prescindere dal rispetto delle primarie esigenze della salvaguardia della vita umana in mare e dei luoghi di lavoro;

- analogo discorso va fatto con riguardo alle proposte di adeguamento in materia di arruolamento del personale marittimo impiegato a bordo delle unità da pesca, per quel che concerne la figura professionale del marinaio autorizzato alla pesca;
- relativamente agli aspetti sopra citati, appare opportuna anche una riflessione sulla vigente normativa in materia di sicurezza e salute a bordo dei pescherecci che, a tutt'oggi, non trova piena attuazione nella disciplina del D. Lgs. N° 81/2008, così come, in tema di formazione ed addestramento dei pescatori marittimi, non sono ancora applicabili i parametri internazionali, fissati in sede IMO con riguardo agli addetti alla navigazione mercantile;
- gli interventi proposti, come sopra sottolineato e ribadito, meritano il dovuto e coordinato intervento tecnico-istituzionale, affinché si possano concretizzare efficacemente gli obiettivi prefissati, in termini di aggiornamento dei titoli professionali e delle modalità di arruolamento a bordo delle nostre unità da pesca, al fine di favorire i presupposti per un effettivo ricambio generazionale, in grado di sostenere ancora le attività lavorative nazionali;
- in materia di licenze di pesca, ferme restando le specifiche attribuzioni istituzionali della DG Pesca del MIPAAF, appare necessario che le presenti proposte di semplificazione siano calibrate in termini di effettiva compatibilità con il vigente quadro normativo europeo. Quest'ultimo, giova ricordare in questa sede, stabilisce (art. 6.1 – Reg. CE n. 1224/2009) che un peschereccio dell'Unione può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità.

Infine, con riguardo alla proposta di cui all'art.12, mirante a favorire lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura italiana, si ritiene di dover sottolineare quanto segue.

L'acquacoltura italiana è caratterizzata da una forte diversificazione produttiva che va dalle tradizionali tecniche estensive (lagune costiere, delta, valli, stagni) alle moderne produzioni intensive (bacini, vasche e gabbie in mare), oltre alla molluschicoltura.

Agli atti del competente MIPAAF, risulta la presenza di circa 814 impianti attivi, ai quali sono addetti circa 7000 operatori, con una produzione che supera le 140 mila tonnellate l'anno di prodotti freschi. In Europa l'Italia detiene il 13% del volume delle produzioni e il 10,7% del valore della produzione. Tra pesci, molluschi e crostacei, sono circa 30 le specie allevate negli impianti italiani; di tutte queste, il 97% della produzione nazionale è tuttavia basata su 5 specie: trota (acque dolci), spigola e orata (acque marine) e, tra i molluschi, mitili e vongole veraci. L'Italia è il principale Paese produttore dell'UE di vongole veraci, con il 94,2% in volume e il 91,6% in valore.

L'Italia copre i due terzi della produzione acquicola comunitaria per quanto riguarda i mitili, rappresentando, inoltre, il 45 % della produzione di storioni e il 20% circa della produzione di trota iridea.

Degli oltre circa 800 impianti attivi, il 49% è dedicato alla produzione di pesci, il 49% a quella dei molluschi e il 2% circa a crostacei. L'Italia è fra i *leader* europei per la produzione di trota, orata e branzino, oltre a mitili e vongole veraci, nonostante alcuni *gap* nello sviluppo di tecnologie atte al miglioramento produttivo (riduzione dei costi di alimentazione, anche con proteine animali trasformate) e funzionale (resistenza alle malattie) delle specie allevate.

In questo contesto, la proposta legislativa in discussione, nell'affrontare la disciplina delle concessioni demaniali, con riguardo sia alle modalità di rilascio e rinnovo dei titoli, sembra porsi come leva strategica per un ulteriore sviluppo del settore.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta disponibile a ogni altro chiarimento.

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali del settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani

*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base
(4 febbraio 2020)*

L'UGL Agroalimentare esprime il proprio apprezzamento per il proficuo lavoro di sintesi e mediazione svolto dalla Commissione che fornisce in pochi semplici articoli risposte a questioni annose poste dal settore pesca nel suo complesso.

La portata rivoluzionaria dell'impianto proposto risiede senza alcun dubbio nel dettato dell'articolo 3, recante "Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita". Si assiste infatti per la prima volta alla reale volontà di introdurre un ammortizzatore stabile per il settore, riconoscendo le analogie, seppur con le loro specificità, dei lavoratori della pesca professionale con i lavoratori dell'agricoltura, sulla scia di quanto già avvenuto per i datori di lavoro per il tramite dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con cui il legislatore ha previsto l'applicazione all'imprenditore ittico delle disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. L'estensione delle forme di integrazione salariale al settore della pesca professionale tramite l'istituzione di un Fondo Pesca CISOA con dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 segna finalmente un punto di svolta per l'intero settore, restituendo centralità alla dimensione sociale. L'inclusione, insieme ai lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, degli armatori e dei proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, riconosce la particolare natura dei rapporti di lavoro nel settore e, al contempo, restituisce a questi operatori quella dignità già accordata ai lavoratori degli altri settori.

La formulazione di cui all'art. 3 riguardo alle finalità dell'introduzione della CISOA, inoltre, apre all'opportunità di superare la forte disparità di trattamento attualmente esistente tra i lavoratori del settore della pesca professionale e gli altri lavoratori italiani. L'art. 343 del Codice della Navigazione, infatti, reca ancora la risoluzione immediata del rapporto di lavoro con lo sbarco dell'arruolato a seguito di malattia o infortunio del lavoratore. La lettera a) del comma 1 reca tra le casistiche in cui la CISOA interverrebbe a sostegno del reddito dei lavoratori anche la fattispecie dell'"indisponibilità per malattia del comandante o di

altri membri dell'equipaggio", di fatto consentendo almeno l'apertura di una riflessione sul tema al fine di operare un'innovazione normativa, nell'ambito dell'art. 2, sanando tale situazione di fatto non più tollerabile per un paese civile.

L'introduzione di un'integrazione al reddito del personale imbarcato, inoltre, per l'UGL Agroalimentare, è destinata a produrre effetti positivi circa la tutela della salute e sicurezza del personale imbarcato, riducendo i rischi collegati all'andare in mare con condizioni meteo marine avverse, con l'assunzione di rischi sempre maggiori derivanti, tra l'altro, anche dalla particolare commistione che, nel rapporto di lavoro nella pesca, si genera tra lavoratore e impresa. La retribuzione alla parte, forma utilizzata dalla maggior parte delle imprese di pesca, implica la compartecipazione al rischio di impresa del lavoratore, essendo questa strettamente correlata ai guadagni ottenuti. L'INAIL sottolinea come: "Questa alea e la partecipazione del lavoratore al rischio d'impresa sono insieme fattori in grado di esercitare una influenza notevole sul livello di sicurezza, in quanto la propensione a risparmiare sulle risorse impiegate è forte per entrambe le parti, che saranno naturalmente tese a ottenere 'il massimo risultato con il minimo sforzo di impresa'. Pertanto potrà esserci un effetto di disincentivazione ad investire in attrezzature tese a rendere il luogo di lavoro tecnologicamente più avanzato e più sicuro"¹, così come, per contro, un'incentivazione a uscire con condizioni meteo marine critiche, onde evitare perdite di ricavi eccessive.

Per l'UGL Agroalimentare, nel quadro della semplificazione e del riordino della normativa del settore, ritiene imprescindibile la previsione all'art. 2 della proposta di una delega al Governo circa un intervento generale e specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l'intero settore. Questa materia, per i lavoratori a bordo delle navi di pesca è regolamentata da una serie di norme internazionali e nazionali. In Italia, la disciplina per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare è disciplinata dal D.P.R. n. 435/91, mentre la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca è disciplinata dai decreti legislativi n. 271/99 e n. 298/99, cui si affianca il d.lgs. n. 272/99 per la sicurezza dei lavoratori nell'ambito portuale. I suddetti decreti coordinavano la normativa contenuta dal d.lgs. n. 626/94 con le specifiche esigenze della navigazione marittima, in generale, e della pesca. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del 2008 ha, al pari della normativa sostituita, previsto l'emanazione delle disposizioni necessarie per il coordinamento della nuova disciplina con la quella relativa alle attività lavorative a bordo delle navi in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca. Tali decreti avrebbero dovuto essere emanati entro 55 mesi dalla data di entrata in vigore del T.U.² facendo salvi, nel periodo di vacanza, i decreti

¹ Cfr. Secondo rapporto Pesca, Inail e Ministero dei Trasporti, 2011.

² Inizialmente il termine era fissato in 12 mesi. Art. 3 comma 2 d.lgs. n. 81/2008.

di cui al d.lgs. n. 626/94. A distanza di anni, l'UGL Agroalimentare chiede ancora una volta l'emanazione dei decreti di cui all'art. 3 comma 2 del Testo Unico, accordandoli con la Convenzione ILO n.186 del 2006 relativa al lavoro marittimo ma soprattutto con la Convenzione n. 188 del 2007, alla cui ratifica il Consiglio dei Ministri ha dato avvio il 29 gennaio u.s. con l'approvazione del relativo disegno di legge cui si è aggiunto il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio europeo, del 19 dicembre 2016, attuativa della Convenzione ILO n. 188. Tutto ciò risulta però insufficiente a tracciare un nuovo quadro normativo completo, aggiornato e specifico per il settore poiché, come rilevato anche dal Consiglio dei Ministri in fase di approvazione, l'ordinamento italiano già risulta conforme alle prescrizioni minime contenute nella Convenzione, che trova applicazione per le imbarcazioni di lunghezza uguale o superiore ai 24 metri. La flotta italiana invece, dedicata prevalentemente alla piccola pesca o costiera, per oltre il 72% del naviglio è inferiore ai 12 metri.

Strettamente collegato al profilo della salute e sicurezza è l'inserimento dell'attività svolta dal personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, tra le lavorazioni definite usuranti di cui al d.lgs. n. 67/2001. Il rapporto "Ergonomia in navigazione per la prevenzione delle malattie professionali nel settore della pesca marittima" a cura di Ageing Society e Mipaaf (2012) sintetizza perfettamente l'unicità del lavoro a bordo: "La pesca è un settore che presenta ritmi e condizioni di lavoro impegnative, con una esposizione a diversi fattori di rischio: fisici, chimici, biomeccanici, biologici e relazionali quali, ad esempio, radiazioni solari, a basse e/o alte temperature, a rumore, vibrazioni, posture incongrue in spazi confinati che impongono movimenti scomodi, notevole impegno muscolare con sforzi e sollecitazioni articolari. A ciò si aggiunga una scarsa presenza di relazioni sociali e familiari che influenza negativamente il comportamento del singolo nel gruppo. Il tempo di vita che i marittimi trascorrono a bordo – circa il 90% del tempo complessivo di imbarco - è centrale per intendere la specificità di questa categoria di lavoratori, di fatto l'unica, su scala mondiale, che si riproduca per lunghi periodi nel luogo stesso in cui eroga la propria prestazione lavorativa [...]. L'orizzonte in cui vivono molti marinai è quello di una segregazione in cui neanche l'inglese è la lingua comune, servendo tutt'al più per il lavoro. Essa è, di fatto, più la lingua della merce, dei capitani e degli ufficiali, che non dell'esistenza e delle relazioni sociali extralavorative dei marinai".

Data la complessità di tale attività e lo stress ad essa connessa, l'UGL Agroalimentare auspica pertanto l'inserimento al comma 1 dell'art. 1 del D.lgs. 67/2001 di una lettera riguardante lavoratori impegnati nelle attività a bordo delle navi da pesca, in virtù delle condizioni di lavoro estremamente peculiari e disagiati.

La salute e sicurezza sul lavoro non possono prescindere dalla formazione che nel settore pesca in materia ad oggi risulta inadeguata a fronte dei rischi che quotidianamente si corrono in questo tipo di attività. L'UGL Agroalimentare condivide l'inserimento tra le attività finanziabili dal Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di cui all'articolo 5, dell'attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato. Si auspica però che la stessa attenzione al tema sia ugualmente riservata all'art. 3 comma 3 del testo, allorché si prevede la riallocazione delle risorse, eventualmente inutilizzate, della CISOA Pesca. Investire sulla formazione professionale e sull'apprendimento permanente degli operatori risulta fondamentale per dotare il settore di strumenti idonei a cogliere la sfida della diversificazione del reddito, superando le resistenze ancora esistenti da parte degli operatori, soprattutto in considerazione delle opportunità offerte dalle attività di pescaturismo, ittiturismo e dalla vendita diretta.

Non appare infatti ancora sanata la forte carenza registrata in materia di formazione del settore della pesca, così come evidenziato già nell'analisi SWOT contenuta nel Piano Operativo nazionale del FEAMP, secondo cui: "La mancanza di un'adeguata formazione professionale e l'apprendimento permanente degli addetti determina incapacità progettuale e gestionale delle imprese minandone la redditività", influenzando negativamente la redditività del lavoro, l'attrattività del settore ai fini del ricambio generazionale e lo sviluppo delle competenze sulla gestione sostenibile degli ecosistemi marini.

L'UGL Agroalimentare, inoltre, apprezza l'attenzione posta sull'educazione alimentare e la promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima. Lo svolgimento di campagne volte ad incentivare il consumo delle specie ittiche meno commercializzate, infatti, rappresenta un utile strumento di sostegno alla redditività dell'attività di pesca. Le iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica, però, non possono prescindere, per l'UGL Agroalimentare, da un'adeguata responsabilizzazione della Grande Distribuzione Organizzata. Nonostante l'Italia detenga lo scettro della pesca europea nel mediterraneo, il pescato nazionale costituisce solo il 20 – 25% del consumo pro capite di prodotti ittici, pari, secondo dati della Commissione europea, a 25,9 kg. L'80% del fabbisogno ittico è soddisfatto dalle importazioni, verso cui si rivolge in maniera prevalente la GDO. L'importanza del mercato nello stabilire il valore del pescato e quindi i guadagni dell'impresa, determinando, per la speciale natura del rapporto di lavoro, anche il reddito dei pescatori imbarcati, richiede uno sforzo maggiore nell'azione di sensibilizzazione e promozione presso gli attori della vendita dell'importanza di sostenere il pescato locale, che potrebbe avverarsi anche tramite la un coinvolgimento e un confronto in seno alla Commissione Consultiva nazionale.

Per l'UGL Agroalimentare, il testo base proposto potrà inoltre avere il merito di rendere più efficace la politica di gestione delle risorse ittiche. La predisposizione dei piani di gestione, infatti, è basata su modelli definiti bio-economici, in cui l'aspetto della tutela della risorsa ittica dovrebbe integrarsi con le esigenze economiche del settore. Nella maggior parte dei casi però le regole di gestione a tutela della sostenibilità sono finora state coniugate sotto l'aspetto della salvaguardia biologica, trascurando gli effetti economici e quindi sociali di tali politiche. L'applicazione della CISOA ai lavoratori e agli altri soggetti individuati della pesca professionale, ha il pregio finalmente di riportare alla centralità dovuta la sostenibilità economica e sociale dell'attività di pesca. Un maggiore impulso in tale direzione potrà arrivare dalla previsione di un'equa ripartizione delle quote incrementali di tonno rosso annualmente assegnate all'Italia. Al fine di sostenere la redditività e la sostenibilità economica e sociale delle comunità marinare dedite alla piccola pesca costiera artigianale, con il loro patrimonio storico e culturale, il loro tessuto produttivo nonché l'occupazione, si auspica che, pur nel rispetto del principio della dovuta salvaguardia della storicità e degli investimenti degli attuali detentori, la redistribuzione preveda l'accesso anche per gli operatori della piccola pesca costiera artigianale che non possono attualmente vantare quote individuali.

Lasciando inalterato il positivo giudizio dell'UGL Agroalimentare sul testo base presentato e sulle mediazioni in esso contenute, si propongono alcune modifiche:

- Art. 2 "Delega al Governo per il riordino e la semplificazione in materia di pesca e acquacoltura"
 - o *Prevedere una delega al Governo per l'emanazione dei decreti attuativi di cui al T.U. 81/2008 per il settore della pesca, con termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della legge.*
 - o *Nel quadro di riordino e aggiornamento della normativa, prevedere la modifica dell'art. 343 del Codice della Navigazione, al fine di superare definitivamente lo sbarco dell'arruolato in caso di malattia o infortunio. Tale progresso è reso possibile dalla previsione di un'integrazione del reddito in caso di "indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri dell'equipaggio".*
- Art. 3 "Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita":
 - o *Al comma 1 lettera a), dopo le parole "all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri dell'equipaggio, certificata dall'autorità sanitaria marittima" inserire "o da medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, o dalla ASL territorialmente competente". La certificazione dalle strutture sanitarie di base è già prevista dalla normativa vigente.*

- *Al comma 3, inserire le parole “e dello sviluppo delle risorse umane del settore, sia in termini di occupabilità sia in termini di formazione”. Il Programma Nazionale della pesca di cui all’art. 2 comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, tra gli obiettivi delle ultime programmazioni ha inevitabilmente incluso tra le sue finalità lo sviluppo dell’associazionismo quale modalità di sostegno e coinvolgimento dei lavoratori del settore. Al fine di seguire la naturale evoluzione avuta dal Programma, nonché per rafforzare la portata rivoluzionare sotto il profilo sociale del presente articolo, appare auspicabile e opportuna la destinazione delle risorse eccedenti anche a beneficio dei lavoratori del settore. Si ricorda che l’attuale Programma 2017-2019, prorogato con la Legge di Bilancio 2020, l.n. 160/2019, reca l’adozione di misure d’azione a sostegno dello sviluppo delle capacità del comparto, tra cui “il reale rispetto di standard minimi di sicurezza sul luogo di lavoro; la garanzia di misure di protezione e sicurezza sociale nell’esercizio della professione e in un momento successivo alla conclusione di tale esercizio; il rafforzamento della sostenibilità occupazionale in termini di reddito e di ricambio generazionale; la previsione di misure complementari ed alternative per la copertura di reddito minimo; la distribuzione equa dei benefici nel settore”. Seppur l’attenzione sulla formazione è riscontrabile al successivo art. 5 comma 2, lett. e) del testo base, si evidenzia come la vasta portata degli obiettivi rischia di scontrarsi con l’esiguità delle risorse stanziante per il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica.*
- **Art. 11 Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette**
 - *Inserire alla lettera b) comma 1, dopo le parole “dell’impresa e della cooperazione” le parole “nonché dei lavoratori”. Non si ritiene il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nella presentazione di indicazioni e proposte lesiva del profilo scientifico della commissione.*
- **Art. 13 Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell’acquacoltura**
 - *Si accoglie positivamente la ricostituzione della sopracitata Commissione. Si auspica inoltre la ricostituzione delle commissioni territoriali, evitando sovrapposizioni con i tavoli istituiti in seno alle Regioni, al fine di costituire un luogo di confronto sulle specificità locali per raccogliere gli interessi delle singole marinerie. Si ritiene fondamentale, ai fini della costituzione, tener conto dell’attuale assetto della rappresentanza.*
- **Art. 14 Pesca del tonno rosso**
 - *Ferma restante la salvaguardia della storicità dei detentori attuali delle quote e degli investimenti da questi sostenuti, la ripartizione della quota incrementale dovrebbe tenere in*

debita considerazione la piccola pesca costiera artigianale consentendo l'attribuzione anche a coloro che ad oggi sono privi di quote e ciò al fine di tutelare l'occupazione e migliorare la redditività delle piccole imprese.



Federazione delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

CONFCOMMERIO AGRIPESCA

MEMORIA AGRIPESCA

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

Testo base A.C. 1008 e abbinati

AGRI PESCA - Federazione delle imprese agricole, della pesca e della acquacoltura e maricoltura, delle imprese di trasformazione del settore ittico, agroalimentare e dei servizi e delle attività connesse, è una federazione senza scopo di lucro, che svolge il suo ruolo di tutela, rappresentanza e promozione delle attività del settore della Pesca Marittima, delle Acque Interne e della Imprenditoria Ittica ai vari livelli istituzionali, comunitari, centrali e periferici partecipando, con un proprio CCNL di settore al mondo associativo e sindacale della pesca professionale.

La struttura, che ha sede nazionale a Roma, è organizzata con cinque strutture territoriali regionali (Agripesca Sicilia; Agripesca Calabria; Agripesca Sardegna; Agripesca Abruzzo ed Agripesca Campania).

AGRI PESCA rappresenta, al suo interno, tutte le “tipologie di pesca” (quella artigianale/locale, del tonno rosso e pesce spada – palangaro e circuizione, pesca d’altura mediterranea, vedi quella praticata nel Canale di Sicilia dalla flotta peschereccia di Mazara del Vallo).

AGRIPECCA, proprio per il carattere distintivo in termini di rappresentanza delle varie tipologie di pesca, intende intervenire con proposte nel dibattito relativo alla tematica della *“semplificazione burocratica”* del comparto pesca, invocando con vigore l’eliminazione delle “norme obsolete” e la risoluzione delle “antinomie giuridiche” presenti nel quadro normativo di riferimento del settore, riconoscendo la valenza dei provvedimenti comunitari, che in ogni caso non possono ledere la *“specificità della pesca mediterranea”*, con particolare attenzione alla tematica della sicurezza dei lavoratori (marittimi) e della salvaguardia del mare e delle sue risorse (sostenibilità, anche economica).

Osservazioni e proposte

AGRIPECCA, pur apprezzando il lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura per l’elaborazione del Testo base oggi in discussione, intende formulare alcune osservazioni e proposte di modifica, onde contribuire fattivamente al processo di riordino del settore della pesca.

- **In merito all’articolo 14 (Pesca del tonno rosso)**

AGRIPECCA, con riferimento alle “tonnare fisse” ritiene opportuno che la quota da attribuire alla Tonnara (fissa) di Favignana (TP) deve avere un profilo di logicità socio – economica e deve assicurare alla stessa la sua sostenibilità economica per lo svolgimento delle attività di pesca; non può essere la storicità della predetta tonnara (che non opera da circa 20 anni), il criterio per l’attribuzione della quota (come quella, minima, assegnata nel decreto del 2019).

Agripesca propone, dunque, l’assegnazione di una quota più consistente in favore della Tonnara di Favignana, in considerazione del rilancio socio - economico, turistico ed occupazionale di un territorio fortemente rappresentativo della tradizione della pesca del tonno ed idonea ad assicurare la sostenibilità economica della tonnara.

- **In merito all'articolo 15 (Disposizioni in materia di marinaio autorizzato alla pesca)**

AGRIPECA accoglie con favore la proposta di modifica dell'art. 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).

Tuttavia, poiché attualmente nelle tabelle di armamento delle unità di pesca d'altura, sono presenti le figure del "capo barca" e del "marinaio autorizzato alla pesca" ed in considerazione della crisi occupazionale del settore (tutte le marinerie italiane soffrono oggi di un deficit di personale, l'età media del marinaio è alta ed i giovani non intendono intraprendere tale attività lavorativa e non c'è una reale possibilità di formare il personale marittimo), AGRIPESCA propone l'inserimento di un comma aggiuntivo all'art. 15 del testo base, nel senso di prevedere nella tabella di armamento la figura del **"marinaio polifunzionale"**, soggetto con una anzianità di navigazione di almeno 36 mesi in servizio di coperta, prescelto dal Comandante dell'unità su base fiduciaria (intuitus personae), a cui affidare, quando occorra, il comando dell'unità di pesca, così assicurando in ogni caso la capacità di pesca ed il rispetto delle norme di sicurezza in mare.

- **Introduzione dell'articolo 15 bis (deroga al divieto ex art. 4 D.M. 20.07.2018 per i natanti che effettuano la pesca mediterranea fuori dalle GSA di appartenenza)**

AGRIPECA propone altresì l'inserimento di un articolo aggiuntivo al testo base, art. 15 bis, in merito alla problematica dell'art. 4 del D.M. 20.07.2018, che prevede **un generale divieto di pesca** (con i sistemi a strascico e/o volante) in tutti i compartimenti marittimi **nei giorni di sabato, domenica e festivi**.

Poiché molti natanti che effettuano la pesca mediterranea d'altura per raggiungere le zone di pesca impiegano 4 – 5 giorni di navigazione (per esempio, i natanti di Mazara del Vallo che effettuano attività di pesca in Grecia), appare assolutamente opportuno e vitale (anche e soprattutto dal punto di vista economico, in una logica di abbattimento dei costi) assicurare, con l'emanazione della norma aggiuntiva invocata, una deroga specifica

(un'esenzione) al predetto divieto, per tutti i natanti che effettuano la pesca mediterranea fuori dalle GSA (aree di pesca) di appartenenza (GSA 16).

Tali natanti, ai fini della deroga ex art. 4 D.M. 20.07.2018, dovranno però inoltrare apposita "comunicazione preventiva" all'autorità marittima.

AGRIPESCA



ASSOITTICA ITALIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE ITTICHE

prot. 032 del 5 febbraio 2020

Camera dei Deputati

Segreteria della XIII Commissione

Oggetto: Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani – **Proposte di emendamento.**

Si sottopongono all'attenzione di codesta rispettabile Commissione le seguenti proposte di modifiche del testo in oggetto indicato.

1. Estratto testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base per la modifica dell'art. 5

Art. 5. (Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

Viene richiesto di integrare il comma 3 con il riferimento alle organizzazioni interprofessionali riconosciute del comparto ittico mediante integrazione del comma così come segue:

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, nelle associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore **nonché le organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute.**

Motivazione

Il Reg. (UE) 1379/2013, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio,

al considerando 11 prevede che:

“Le organizzazioni interprofessionali, che consistono di varie categorie di operatori nei settori della pesca e dell'acquacoltura, hanno la capacità di contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione lungo la catena di approvvigionamento e ad elaborare misure rilevanti per l'intero settore.

Mentre all'art. 12 “Obiettivi delle organizzazioni interprofessionali” viene sancito quanto segue:

Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche

Via Alfonso Borelli, 3

00161 Roma - Italia

Tel: +39 06.83.97.12.01

Fax: +39 06.62.27.58.52

Mail: info@assoittica.it



ASSOITTICA ITALIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE ITTICHE

“Le organizzazioni interprofessionali migliorano il coordinamento e le condizioni di messa a disposizione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione”.

Appare evidente, quindi, fondamentale colmare il vuoto normativo con specifico riferimento alle organizzazioni interprofessionali che tra l'altro rappresentano lo spirito di filiera sancito dal legislatore comunitario nell'individuazione dei principi dell'OCM.

2. Estratto testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base per la modifica dell'art. 6

Art. 6. (Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)

Viene richiesto di integrare il comma 1, lettera a) e b) con il riferimento alle organizzazioni interprofessionali riconosciute del comparto ittico mediante integrazione del comma così come segue:

a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative **e dalle organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute** o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18»;

b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative **e dalle organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute** o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18».

Motivazione

Il Reg. (UE) 1379/2013 al considerando 11 prevede che:

“Le organizzazioni interprofessionali, che consistono di varie categorie di operatori nei settori della pesca e dell'acquacoltura, hanno la capacità di contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione lungo la catena di approvvigionamento e ad elaborare misure rilevanti per l'intero settore.

Mentre all'art. 12 “Obiettivi delle organizzazioni interprofessionali”

viene sancito che:

“Le organizzazioni interprofessionali migliorano il coordinamento e le condizioni di messa a disposizione dei prodotti della pesca e dell'acqua- coltura sul mercato dell'Unione”.



ASSOITTICA ITALIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE ITTICHE

Nell'ottica quindi della promozione della cooperazione e dell'associazionismo nel comparto ittico di fondamentale importanza risulta il riferimento alle organizzazioni interprofessionali che per loro natura rappresentano i diversi steps della filiera ittica.

3. Estratto testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base per la modifica dell'art. 10

Si propone l'abrogazione dell'art. 10

"Art. 10. (Data di cattura dei prodotti ittici)"

1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

- a) l'indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco;
- b) l'indicazione abbia ad oggetto tutti i prodotti ittici, di provenienza nazionale e importati;
- c) siano definiti i termini di applicazione, in caso di violazione dell'obbligo di indicazione in esame, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori".

Premessa normativa

La regolamentazione comunitaria in materia di etichettatura ed informazione al consumatore finale, Reg. (UE) 1379/2009 non prevede alcuna indicazione della data di pesca pertanto la norma andrebbe a ledere i principi della libera circolazione delle merci.

A tal proposito si richiamano le indicazioni fornite dal Reg. (CE) 764/2008 in materia di "riconoscimento reciproco" che, da un lato, prevede "la libera circolazione delle merci," visto come uno dei successi del progetto europeo e, dall'altro, garantisce agli operatori economici la possibilità di fornire alle autorità responsabili dello Stato membro ricevente informazioni in merito alla commercializzazione legittima dei prodotti in un altro Stato membro o in uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE.

Si richiama, inoltre, quanto riportato dalla sentenza della Corte costituzionale del 30 dicembre 1997, n. 443 che, occupandosi della legge n. 580/1967 in materia di paste alimentari, ha stabilito il principio che le norme nazionali che impongono ai produttori nazionali obblighi che non incombono sui fabbricanti di altri Paesi membri dell'Unione europea (che peraltro possono liberamente commercializzare in Italia i loro prodotti non conformi alle norme italiane, purché rispondenti alla legislazione del Paese d'origine)

Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche

Via Alfonso Borelli, 3

00161 Roma - Italia

Tel: +39 06.83.97.12.01

Fax: +39 06.62.27.58.52

Mail: info@assoittica.it



ASSOITTICA ITALIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE ITTICHE

sono contrarie al principio costituzionale di non discriminazione.

Il Reg. (UE) 1169/2011 richiamato all'articolo 10 disciplina unicamente i prodotti preambolati, mentre il pesce fresco posti in cassette per convezione è definita come vendita allo stato sfuso.

Premessa tecnico-scientifica

Per prodotti ittici si intendono pesci, crostacei, molluschi bivalvi, molluschi cefalopodi, tunicati, echinodermi, etc.

Tra i pesci è necessaria una successiva suddivisione, così come prevista dalla classificazione tassonomica ed anche dalle disposizioni comunitarie tra cui si ricorda il Reg. (CE) 2406/96 del 26 novembre 1996 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca, che suddivide i pesci in:

- Pesce Bianco;
- Pesce Azzurro;
- Selacei.

Attesa l'estrema eterogeneità delle specie ittiche commercializzate risulta impraticabile parametrare la data di pesca o cattura al grado di freschezza.

Si ricorda che nella maggior parte dei Paesi membri gli elenchi ufficiali delle denominazioni commerciali designate per la commercializzazione dei prodotti ittici, prevede circa 1000 specie ed in alcuni paesi ben oltre 1.000. L'utilizzo della data di pesca/raccolta potrebbe portare ad una errata comunicazione al consumatore quando al cospetto delle seguenti indicazioni:

- terzo giorno dalla data di pesca di un ACCIUGA, il prodotto praticamente è al limite delle caratteristiche organolettiche e di sicurezza alimentare;
- terzo giorno dalla data di pesca/raccolta di una SPIGOLA, il prodotto praticamente ha probabilmente almeno altri 3 giorni all'interno dei parametri di qualità e sicurezza alimentare;
- quarto giorno dalla data di pesca di un ACCIUGA il prodotto non è edibile;
- quarto giorno dalla data di pesca/raccolta di una SPIGOLA il prodotto è edibile
- secondo giorno dalla data di pesca di un gambero il prodotto è al limite per i parametri di qualità e sicurezza alimentare;
- quarto giorno per un prodotto di acquacoltura italiano abbondantemente all'interno dei parametri di qualità e sicurezza alimentare ma che potrebbe essere sostituito da un prodotto di acquacoltura non nazionale di tre giorni dalla produzione in ragione degli arrivi bisettimanali sul territorio nazionale.



ASSOITTICA ITALIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE ITTICHE

Ai sensi dell'art. 10 bisognerebbe lasciare al consumatore l'individuazione della corretta data per l'acquisto del prodotto attesa la totale assenza di comunicazione e preparazione del consumatore su tali tematiche.

Bisognerà infine associare al grado di freschezza le seguenti informazioni che sfortunatamente il consumatore non potrà conoscere durante l'acquisto:

Il grado di freschezza dei prodotti ittici è pesantemente influenzato da diversi fattori tra cui si evidenzia:

- 1) Il sistema di pesca (l'attrezzo di pesca utilizzato può impattare in modo rilevante sul grado di freschezza del prodotto);
- 2) Vi sono sostanziali differenze tra lo stato di freschezza di una specie pescata o allevata;
- 3) Le manipolazioni a bordo sino allo sbarco influiscono notevolmente sul grado di freschezza;
- 4) La stagione e le conseguenti temperature d'esercizio influenzano negativamente lo stato di freschezza;
- 5) La manipolazione e la conservazione durante le fasi di trasporto, commercializzazione e rivendita al dettaglio influiscono pesantemente sul grado di freschezza.

Uniformando lo stato di freschezza alla data di pesca/raccolta si corre il rischio di uniformare prodotti differenti:

- 1) pescati con attrezzi da pesca che hanno un impatto differente sulla qualità e freschezza del prodotto;
- 2) manipolati a bordo con tecnologie diverse;
- 3) conservati in modo diverso lungo i passaggi della filiera ittica;
- 4) manipolati o lavorati con tecnologie diverse;
- 5) posti in vendita secondo tecnologie diverse.

Tecnicamente si corre il rischio di uniformare prodotti ittici pescati, manipolati e commercializzati secondo tecnologie vetuste, seppur in linea con i dettami regolamentari, ai medesimi prodotti pescati, manipolati e commercializzati secondo sistemi innovati e volti a garantire elevati standard qualitativi dei prodotti, azzerando, pertanto, gli sforzi intrapresi dagli operatori maggiormente attenti a detti requisiti.

Per le argomentazioni sopra riportate si richiede la soppressione dell'art. 10 in premessa richiamato.

Si richiede pertanto di vagliare e portare in discussione le tre modifiche. di cui sopra, al testo in oggetto richiamato, in discussione presso la Commissione Agricoltura della Camera.

Distinti saluti.


Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Palma

Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche

Via Alfonso Borelli, 3

00161 Roma - Italia

Tel: +39 06.83.97.12.01

Fax: +39 06.62.27.58.52

Mail: info@assoittica.it

**ALTRI DOCUMENTI PERVENUTI
ALLA COMMISSIONE**



Memoria Associazione produttori tonnieri del Tirreno

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

Testo base A.C. 1008 e abbinati

L'Associazione produttori tonnieri del Tirreno è un'Organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi della normativa europea sin dal 1977, per la specie ittica Tonno rosso e recentemente anche per la specie Acciuga; i soci sono imprese di pesca che praticano la pesca sostenibile di piccoli e grandi pelagi nel Mediterraneo, sono armatori e proprietari di grandi navi da pesca a circuizioni, con equipaggi autorizzati a pescare in tutto il mar Mediterraneo.

Considerato che la Commissione Agricoltura ha avviato l'esame del Testo base delle PDL AC. 1008 e abb. "Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale", e visto che la Commissione non può accogliere la richiesta dell'Associazione di prendere parte al ciclo di audizioni che si svolgerà sul testo in oggetto, a partire dalla prossima settimana, forniamo di seguito una breve memoria su Testo base con alcune osservazioni e proposta di modifica.

Osservazioni e proposte

L'Associazione pur apprezzando molto il lavoro di compromesso fatto dalla Commissione Agricoltura per arrivare al Testo base in discussione, forniamo di seguito alcune osservazioni sulla formulazione del medesimo e delle proposte di modifica, che vanno nella direzione di meglio specificare e chiarire alcune disposizioni.

Le seguenti osservazioni e proposte sono riferite all'articolo 14 del Testo base, che reca disposizioni in materia di pesca del tonno rosso relativamente alla ripartizione di quote dell'eventuale incremento annuo di pesca del tonno rosso tra i sistemi di pesca professionale a circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e quota indivisa.



In riferimento al primo periodo del comma 2 del Testo, sfuggono le motivazioni per le quali si faccia riferimento solo alle tonnare fisse nella previsione del rispetto e mantenimento dei coefficienti storici di ripartizione e delle quote individuali, da parte del decreto che dovrà emanare il MIPAAF in materia, mentre nell'ultimo periodo del comma 1 vengono opportunamente ricompresi tutti i sistemi di pesca professionale operanti sul territorio nazionale, che meritano pari dignità e tutele. Appare opportuno segnalare che i sistemi di pesca delle tonnare fisse e della circuizione si rivolgono al medesimo mercato di sbocco del tonno catturato vivo ed avviato all'ingrasso.

Pertanto la modifica che si propone nella proposta emendativa in calce, intende includere tutti i sistemi di pesca professionale, e non solo le tonnare fisse, nella suddetta previsione.

Nella seconda proposta di modifica si propone di riferirsi all'insieme delle imbarcazioni, nel secondo periodo del comma 2, in ragione del fatto che le imbarcazioni da pesca a circuizione pescano in “*pesca congiunta*” ossia in piccoli gruppi autorizzati dall'ICCAT (*JFO, joint fishing operation*). Per esempio tre navi, una con 100 tonnellate di quota tonno, una con 120 tonnellate e una con 80, mettono in comune la somma delle loro quote individuali, nell'esempio 300 tonnellate. Può accadere che in una stagione di pesca una sola nave su tre che compongono la JFO peschi effettivamente la quota totale del gruppo pari a tutte e 300 tonnellate. La ripartizione delle catture però viene effettuata in base alle singole tonnellate nominali (ossia 120, 80 e 100). Così come è scritto nel testo, potrebbe accadere che una nave che negli ultimi anni ha sempre catturato in operazioni JFO venga ingiustamente premiata rispetto alle altre navi che non hanno catturato, pur essendo nella stessa JFO.

La terza modifica, riferita sempre al comma 2 del Testo, intende rettificare la previsione di “favorire”, non appropriata, sostituendola con “consentire” l'accesso alla risorsa “da parte delle unità da pesca non autorizzate alla cattura”, in quanto la locuzione “che ne sono privi” non identifica in maniera corretta che si tratta di imbarcazioni che non godono delle necessarie autorizzazioni di pesca del tonno rosso. E' opportuno segnalare, che come previsto in ambito comunitario, la pesca accessoria non può mai essere favorita, semmai limitata, e quindi al limite “consentita”, a certi limiti e secondo alcune condizioni.

L'ultima modifica proposta, al comma 2, prevede che il MIPAAF debba predisporre un adeguato piano di controlli della distribuzione della quota indivisa alla pesca accidentale o accessoria, affinché essa non assuma le sembianze di pesca mirata illegale “camuffata da pesca accessoria”. L'esperienza e le statistiche dimostrano che la quota di pesca accidentale o accessoria è consumata



solo in minima parte dalle catture realmente accidentali, mentre è massimamente oggetto di vera e propria pesca mirata, tant'è vero che tali quantitativi vengono rapidamente esauriti (generalmente entro il mese di maggio) da parte di marinerie espressamente dedite a tale attività. Si verifica così una concorrenza sleale a danno di chi pratica la pesca a livello professionale, a fronte di importanti investimenti di capitali per attrezzarsi in maniera adeguata alle disposizioni nazionali, europee ed internazionali e che è sottoposto a importanti controlli e regolamentazioni, cosa che non accade per la pesca realmente accessoria. Il proliferare della “pesca accidentale o accessoria camuffata” può creare un mercato parallelo, come in parte già accade, o addirittura un mercato nero del tonno rosso, pertanto si richiede in premessa un adeguato piano di controlli da parte del MIPAAF che regolamenti anche questo tipo di pesca e gli sbarchi di tonno rosso. Va, altresì, sottolineato che c'è un alto rischio di elusione delle disposizioni nazionali europee ed internazionali che regolano il settore (oltre che di elusione fiscale), che potrebbe causare una procedura d'infrazione dell'UE ai danni del nostro Paese, oltre ai rischi legati alla sanità pubblica.

Mettere a repentaglio la pesca professionale e creare incertezze negli operatori di settore, comporta che questi ultimi non avranno le necessarie sicurezze per proseguire nei loro investimenti, sostenere l'attuale indotto occupazionale, e orientarsi verso nuovi investimenti di ampliamento della filiera. Passando magari al settore della trasformazione industriale, settore che ancora in Italia non è sviluppato, e che la presente proposta di legge intende giustamente favorire. Pertanto, si dovrebbero creare le precondizioni necessarie per far sviluppare un settore vivace e produttivo come quello della pesca del tonno, piuttosto che penalizzarlo dal punto di vista commerciale.

Le ulteriori modifiche proposte al comma 3 riguardano: la prima, la sostituzione delle parole “quote individuali di cattura”, con “quote aggregate” in quanto i piani di produzione e commercializzazione, a cui si fa riferimento nel comma, non vengono presentati da operatori individuali, ma da operatori aggregati in organizzazioni di produttori, c.d. O.P del settore pesca e acquacoltura, di cui ai Regolamenti europei 1379/2013 e 1419/2013.

La **seconda modifica al comma 3** propone di aggiungere le parole e/o prima di lavorare e trasformare, in ragione del fatto che le condizioni per l'accesso alla premialità (10% di prodotto avviato all'ingrasso in impianti situati in Italia e lavorazione e trasformazione del tonno rosso in impianti a terra in Italia) sono molto difficili da raggiungere contemporaneamente e nel breve termine, a causa di forti impedimenti burocratici ed ambientali, che del resto hanno fortemente



ostacolato finora queste attività in Italia (dei circa 10 impianti autorizzati all'ingrasso in Italia "sulla carta" nessuno è operativo da molti anni.



PROPOSTA EMENDATIVA Art. 14

(Pesca del tonno rosso)

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2:*
 - 1. *dopo le parole "tonnare fisse", aggiungere le seguenti "delle circuizioni e dei palangari".*
 - 2. *le parole "delle imbarcazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dall'insieme delle imbarcazioni";*
 - 3. *le parole da "al fine di favorire fino a ne sono privi", sono sostituite dalle seguenti: "al fine di consentire l'accesso alla risorsa da parte delle unità da pesca non autorizzate alla cattura del tonno rosso;*
- b) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*
comma 2 bis – "Il medesimo decreto dovrà, altresì, prevedere un Programma speciale di controlli volto a monitorare in tempo reale il rispetto della distribuzione della quota indivisa di cui al precedente comma, per contrastare il fenomeno della pesca mirata illegale;
- c) *al comma 3 sono apportare le seguenti modifiche:*
 - 1. *le parole "quote individuali di cattura" sono sostituite con le seguenti: "quote aggregate di cattura";*
 - 2. *prima delle parole "lavorare e trasformare" sono aggiunte le seguenti "e/o".*